



Fascicolo speciale n. 2/2026

a cura di
Marco Ruotolo e Silvia Talini

Osservatorio EPC
Giurisprudenza, esecuzione penale e diritti delle persone detenute

GENNAIO – GIUGNO 2026



Agosto 2026

Agosto 2026

ISSN: 1971-9892

Editore: Consulta OnLine – C.F. 90078670107
Via Balbi 22 – 16126 Genova

Fondatore: prof. Pasquale Costanzo
Direttrice responsabile: prof.ssa Lara Trucco

info@giurcost.org



SOMMARIO

Osservatorio sulla giurisprudenza costituzionale

<u>MICHELA CICINO</u>	9
Il rapporto tra riabilitazione, sospensione condizionale della pena e discrezionalità del legislatore al vaglio della Corte costituzionale	
<u>Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2026</u>	
<u>STEFANIA DE DOMINICIS</u>	13
L'irragionevole disparità di trattamento nel meccanismo di conversione per insolvenza delle pene pecuniarie principali rispetto alle pene pecuniarie sostitutive	
<u>Sentenza Corte costituzionale n. 54 del 2026</u>	
<u>SILVIA TALINI</u>	17
La sospensione dell'ordine di esecuzione tra illiceità di preclusioni assolute e necessità di individualizzazione	
<u>Sentenza Corte costituzionale n. 68 del 2026</u>	
<u>MICHELA CICINO, STEFANIA DE DOMINICIS</u>	21
Altre pronunce in materia di esecuzione penale	

Osservatorio sulla giurisprudenza di legittimità

<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	31
Il rigetto della richiesta di invio ai Centri per la giustizia riparativa: natura, motivazione e regime di impugnazione	
Cass. pen., Sez. Un., sent. 9 febbraio 2026 (ud. 30 ottobre 2025), n. 5166	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	35
La finalità rieducativa della pena e la legittima permanenza del cittadino straniero irregolare nel territorio dello Stato	
Cass. pen., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026 (ud. 9 gennaio 2026), n. 1039	
<u>BEATRICE VERDI</u>	39
Permesso di necessità e rilevanza della patologia familiare stabilizzata	
Cass. pen., Sez. I, sent. 19 marzo 2026 (ud. 5 febbraio 2026), n. 10528	
<u>BEATRICE VERDI</u>	43
Colloqui intimi del detenuto e limiti ostativi al diritto all'affettività	
Cass. pen., Sez. I, sent. 26 marzo 2026 (ud. 5 marzo 2026), n. 11603	
<u>SILVIA PIERGIOVANNI</u>	47
Il diritto di accesso ai colloqui intimi della coppia sposata in carcere	
Cass. pen., Sez. IV, sent. 23 giugno 2026 (ud. 18 giugno 2026), n. 23129	

Osservatorio sulla giurisprudenza di merito

ANNA MARATEA

53

La rilevanza dei precedenti disciplinari nell'accesso ai colloqui intimi: oltre gli automatismi preclusivi

Mag. Sorv. di Bologna, ord. 22 aprile 2026, n. 1807

ANNA MARATEA

57

Il rimedio compensativo ex art. 35-ter ord. penit. tra spazio minimo detentivo e fattori compensativi

Mag. Sorv. di Roma, ord. 25 maggio 2026, n. 11385

Osservatorio sulla giurisprudenza delle Corti europee

LORENZA GROSSI

61

L'uso (il)legittimo della forza: la violazione, sostanziale e procedurale, dell'art. 2 Cedu nel caso Magherini e altri c. Italia

Corte Edu, I sez., 15 gennaio 2026, *Magherini e altri c. Italia*

LORENZA GROSSI

65

Salute e carcere. La Corte Edu riconosce la violazione dell'art. 3 Cedu per la mancata fisioterapia nei confronti di persona detenuta affetta da paraplegia

Corte Edu, I sez., 21 maggio 2026, *Pelle c. Italia*

ANTONELLA MASSARO

67

Il "vuoto normativo" nel passaggio dagli OPG alle REMS nel caso *Albertani e altri c. Italia*

Corte Edu, I sez., 6 giugno 2026, *Albertani e altri c. Italia*

LORENZA GROSSI

71

Liste d'attesa e REMS: un problema strutturale dell'ordinamento italiano

Corte Edu, I sez., 6 giugno 2025, *Ciotta c. Italia*

ELENCO DEGLI AUTORI DEI CONTRIBUTI

77



I contributi e la relativa documentazione sono stati valutati nell'ambito dell'Osservatorio EPC

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE



Michela Cicino*

Il rapporto tra riabilitazione, sospensione condizionale della pena e discrezionalità del legislatore al vaglio della Corte costituzionale

[Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2026](#)

1. Il caso

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, comma secondo, n. 1) c.p. e 178, ultimo inciso, c.p. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva, superiore ai limiti di cui all'art. 163 c.p., anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta la riabilitazione.

Il rimettente, chiamato a pronunciarsi su un'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti subordinata al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, rileva l'impossibilità di accoglimento dell'istanza, stante la preclusione, contenuta nell'art. 164, comma secondo, n. 1), c.p. della concessione di tale beneficio «a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione».

In ragione di due precedenti condanne, per le quali è intervenuta la riabilitazione nel 1988, il giudice *a quo* evidenzia la rilevanza della questione. Ove questa fosse accolta, infatti, la condizione ostativa alla concessione del beneficio verrebbe meno e consentirebbe una valutazione nel merito dei requisiti per l'ammissione allo stesso.

La questione sarebbe, poi, non manifestamente infondata in forza delle particolari finalità sottese ad ambo gli istituti. La riabilitazione, infatti, è un «istituto costituzionalmente necessario», in stretta correlazione con l'attuazione dell'art. 27, comma terzo, Cost.; ciò ne rende l'operatività «una vera e propria aspettativa giuridicamente tutelata a fronte delle “prove effettive e costanti di buona condotta”, cioè dell'accertamento che, dopo aver scontato la sanzione, il reo si è integrato nella comunità».

Con riferimento alla sospensione condizionale della pena, il rimettente ne ripercorre l'*iter*, normativo e giurisprudenziale, dal quale emerge come, lungi dal rappresentare un beneficio ottriato a favore del condannato, l'istituto debba porsi in armonia con il principio di proporzionalità della pena e il principio rieducativo.

Richiamandosi alle pronunce della Corte costituzionale, evidenzia come l'applicabilità della sospensione condizionale sia stata oggetto di estensione (si vedano le sentt. n. 86 del 1970, n. 73 del 1971 e n. 95 del 1976). Il riferimento, in particolare, è operato agli interventi che hanno avuto l'effetto di escludere che la differenza di trattamento tra chi abbia già fruito della sospensione condizionale della pena e chi, pur precedentemente condannato, non ne abbia beneficiato, possa trovare giustificazione nella differente valutazione prognostica formulata in occasione della prima condanna. Come affermato dalla stessa Corte, infatti, «la commissione di un nuovo reato da parte di chi ha riportato una precedente condanna, potrebbe semmai dimostrare, coi fatti, l'erroneità della valutazione, compiuta dal primo giudice, di non recidività del reo e che quest'ultimo non merita un trattamento più favorevole» di quello riservato a chi di tale valutazione non si sia, in precedenza, giovato.

* Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre.

Tali rilievi, nei richiami del giudice *a quo*, sottendono una valorizzazione della naturale evoluzione della personalità del condannato, a mente della quale la prognosi sulla sua futura condotta debba essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della nuova decisione e debba risultare priva di condizionamenti determinati dalla precedente valutazione, non potendosi escludere che l'esecuzione della precedente condanna abbia determinato un'evoluzione positiva della persona. Queste considerazioni, per il rimettente, possono essere trasposte nella questione sottoposta, avente ad oggetto il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena in caso di precedente condanna oggetto di riabilitazione.

Il giudice *a quo* richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui gli artt. 3 e 27 Cost. impongono che la pena sia proporzionata alla gravità del fatto e orientata, a partire dalla sua astratta previsione normativa sino alla sua estinzione, alla compiuta realizzazione delle finalità rieducative costituzionalmente ad essa attribuite. In tale prospettiva, la sospensione condizionale della pena non costituisce un mero beneficio clemenziale, bensì uno strumento essenziale di attuazione della funzione rieducativa della sanzione, poiché evita gli effetti criminogeni delle pene detentive brevi, incentiva l'astensione dalla commissione di ulteriori reati mediante la minaccia di revoca e può assumere un contenuto risocializzativo positivo attraverso l'imposizione di obblighi riparatori. Da ciò il rimettente desume il superamento della tradizionale concezione della sospensione condizionale quale beneficio *octroyé*, alla luce dei principi costituzionali di proporzionalità e rieducazione della pena.

2. La decisione

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 164, secondo comma, numero 1), c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., con assorbimento della censura relativa all'art. 25 Cost. Dichiara, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 178, ultimo inciso, c.p., in quanto non è dalla previsione secondo cui «La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti» che scaturisce l'effetto preclusivo censurato.

La disciplina della riabilitazione, nella questione prospettata, è da collocarsi nel più ampio processo evolutivo subito dalla sospensione condizionale della pena. Quest'ultima, riconosce la Corte, ha preservato la sua ratio di strumento volto ad evitare i potenziali effetti criminogeni e desocializzanti della detenzione breve e, al contempo, ha costituito un fattore di astensione dal compimento di ulteriori reati, incentivando l'adempimento degli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, sono posti in capo al condannato.

In merito ai presupposti, la Corte ripercorre le pronunce, evocate anche nell'ordinanza di rimessione, che hanno indotto il superamento degli automatismi ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena. Inizialmente, infatti, la concessione era da intendersi una *tantum*, ritenendosi la commissione di un nuovo reato – in particolare, un delitto punito con pena detentiva – *sic et simpliciter* sintomatico di una proclività a delinquere in sé idonea a fondare una presunzione assoluta di non meritevolezza di una nuova concessione. Con l'affermarsi del paradigma secondo il quale l'applicabilità della sospensione condizionale debba valutarsi assumendo come presupposto il processo evolutivo che connota la personalità umana, si è giunti ad affermare che la valutazione della prognosi di ravvedimento, prodromica alla concessione del beneficio, debba essere rimessa all'autorità giudiziaria «secondo le regole di giudizio di cui all'art. 133 del codice penale» (con richiamo alla sent. n. 361 del 1991) e nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno di quegli «istituti chiave nell'ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma, Cost.» (come, da ultimo, sent. n. 208 del 2024). Pertanto, la Corte costituzionale conclude per l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, comma

secondo, n. 1), c.p., in ragione dell'intrinseca irragionevolezza nel precludere al soggetto riabilitato la valutazione prognostica sull'assenza di proclività a delinquere. Ciò, a fronte della persistente ammissibilità del beneficio per il soggetto già fruitore della sospensione condizionale della pena, non essendo ravvisabile alcun maggior «stigma» idoneo a giustificare una differenziazione delle due fattispecie. Per quanto concerne le implicazioni di tale pronuncia, l'effetto estensivo che consente l'applicazione della sospensione anche qualora il cumulo tra la nuova sanzione e quella oggetto di riabilitazione superi i limiti di pena di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, c.p., costituisce una conseguenza «intrinsecamente connaturata alle caratteristiche proprie dell'istituto della riabilitazione», la cui funzione risiede precisamente nell'estinzione di «ogni» effetto penale della condanna». Tale effetto di neutralizzazione non inficia la coerenza dell'ordinamento, atteso che, prosegue la Corte, l'eventuale commissione di un successivo delitto non colposo, idoneo a determinare la revoca della riabilitazione a norma dell'art. 180 c.p., ben può essere accertata dal Tribunale di sorveglianza ex art. 683, comma 1, c.p.p. direttamente dal giudice della cognizione, facendo validamente rivivere gli effetti preclusivi della prima condanna.

3. Il commento

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale recide l'automatismo preclusivo alla concessione della sospensione condizionale della pena connesso all'esistenza di una precedente condanna per la quale sia intervenuta riabilitazione. La decisione merita attenzione non soltanto per il *decisum*, quanto per il percorso argomentativo con il quale si perviene ad una composizione dei rapporti che intercorrono tra l'istituto della riabilitazione e la sospensione condizionale della pena, nel tentativo di offrire una soluzione che non comprima la discrezionalità del legislatore.

Anzitutto, si conferma il consolidato orientamento che subordina la legittimità costituzionale degli automatismi legislativi al vaglio di un giudizio di ragionevolezza fondato sulla coerenza con la funzione dell'istituto cui questi accedono. Tale scrutinio, nella questione sottoposta dal rimettente, restituisce un esito negativo da imputare all'impossibilità per il giudice di operare la valutazione prognostica sul ravvedimento, necessaria per la concessione del beneficio, in ragione dell'automatismo contenuto nell'art. 164, comma secondo, n. 1), c.p., che pone la precedente condanna, pur se successivamente interessata da riabilitazione, quale fattore preclusivo assoluto.

L'effetto della pronuncia ablativa è, dunque, la restituzione al giudice della possibilità di svolgere un apprezzamento individualizzato e dinamico sulla concreta evoluzione della personalità del reo ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, di fatto garantendo una piena effettività del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.

Quanto al quadro normativo risultante dalla decisione, la Corte valorizza la dizione dell'art. 178 c.p., secondo la quale «La riabilitazione estingue [...] ogni altro effetto penale della condanna», con l'effetto di neutralizzare la rilevanza della condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164 c.p., rilevante per la concessione della sospensione condizionale. La pronuncia, mostrandosi consapevole dell'esigenza di non restringere la sfera di discrezionalità del legislatore nel conformare l'istituto tramite la previsione di un limite massimo di pena detentiva concretamente inflitta per potervi accedere, ribadisce come la *vis expansiva* della riabilitazione possa, in ogni caso, essere controbilanciata dalla valutazione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla possibilità di disporre la revoca. L'esercizio della potestà attribuita al giudice dall'art. 683, comma primo, c.p.p., determinerebbe la reviviscenza degli effetti della precedente condanna, riattivando la preclusione alla concessione della sospensione condizionale derivante dal cumulo materiale delle pene di cui agli artt. 163 e 164 c.p.

Stefania De Dominicis*

L'irragionevole disparità di trattamento nel meccanismo di conversione per insolvenza delle pene pecuniarie principali rispetto alle pene pecuniarie sostitutiveSentenza Corte costituzionale n. 54 del 2026**1. Il caso**

La questione trae origine da due ordinanze di rimessione del 31 marzo 2025 e del 16 aprile 2025, con cui i Magistrati di sorveglianza di Bologna hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma 2, 13 e 27, comma 3, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102 l. n. 689 del 1981, e, conseguentemente, dell'art. 660, comma 3, c.p.p., sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 71, comma 1, lettera dd), e 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022. Nel dettaglio, il primo rimettente censura le norme «nella parte in cui, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva» e, in via subordinata, «nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva» o nella detenzione domiciliare sostitutiva; il secondo rimettente, esclusivamente, «nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva» o nella detenzione domiciliare sostitutiva.

I giudici *a quibus* erano chiamati a pronunciarsi sulle domande di conversione della pena pecuniaria, proposte dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 660, comma 3, c.p.p., nei confronti di due condannati responsabili di insolvenza cosiddetta colpevole, in quanto titolari di redditi adeguati al pagamento della stessa. In base alla normativa censurata, i magistrati di sorveglianza avrebbero dovuto provvedere alla conversione nella semilibertà sostitutiva secondo il criterio di ragguaglio, previsto dall'art. 135 c.p., in euro 250,00 per ogni giorno di pena detentiva.

Per il primo rimettente la disciplina risultava, innanzitutto, in contrasto con gli artt. 3, comma 2, e 13 Cost., in quanto, a differenza dell'ipotesi di insolvibilità cosiddetta incolpevole, per cui può essere disposta la conversione, sia per le pene pecuniarie principali che per le pene pecuniarie sostitutive, nel lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva, per l'insolvenza la disciplina diverge: per le pene pecuniarie sostitutive è prevista la conversione o nella semilibertà o nella detenzione domiciliare; per le pene pecuniarie principali è prevista unicamente la conversione nella semilibertà, che comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in carcere. Tale scelta legislativa appariva al giudice *a quo* violativa del principio di proporzionalità in quanto determina la conversione della pena pecuniaria in una misura restrittiva e non semplicemente limitativa della libertà personale. Sosteneva, pertanto, la maggiore idoneità della detenzione domiciliare sostitutiva a realizzare il contemperamento fra esigenze punitive e libertà personale.

Il primo dei giudici *a quibus*, nonché il secondo rimettente ravvisavano, inoltre, un'irragionevole disparità di trattamento normativo nel meccanismo di conversione previsto, a seguito del medesimo fatto, costituito dall'insolvenza del condannato, per le pene pecuniarie principali rispetto alle pene pecuniarie sostitutive, con conseguente violazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.), per impossibile graduazione proporzionale e flessibile della sanzione, e dell'art. 13 Cost.

* Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Camerino.

È intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibili le censure relative all'art. 13 Cost. per omessa motivazione, nonché manifestamente infondate le ulteriori questioni.

2. La decisione

La Corte costituzionale, dopo aver riunito i giudizi in quanto sovrapponibili e aver accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato in relazione all'omessa motivazione con riferimento al parametro di cui all'art. 13 Cost., ha dichiarato non fondata la prima questione prospettata dal Magistrato di sorveglianza di Bologna. Ha, invece, accolto la censura dei giudici *a quibus* relativa alla disparità di trattamento derivante dal meccanismo di conversione previsto, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie principali rispetto alle pene pecuniarie sostitutive, per violazione dell'art. 3 Cost.

Prima di analizzare le questioni nel merito, il Giudice delle leggi si sofferma sull'evoluzione del quadro normativo attinente alla conversione delle pene pecuniarie rilevando che fino alla riforma del 2022 il sistema era privo di effettività e si basava sulla libertà controllata quale pena principale da conversione per i casi di insolvenza e sulla «mera reiterazione dei tentativi di riscossione» per le ipotesi di insolvenza. La Corte sottolinea, pertanto, che il legislatore, con il d.lgs. n. 150 del 2022 è, correttamente, intervenuto per porre rimedio a tale situazione, adottando un modello penalistico per l'esecuzione della pena pecuniaria, tramite la modifica dell'art. 660 c.p.p., e modificando la disciplina della conversione delle pene pecuniarie.

Poste tali premesse, la Corte esamina la prima delle questioni prospettate ed evidenzia che sussiste in materia di politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene, anche di secondo grado, un'ampia discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in presenza di un trattamento sanzionatorio manifestamente sproporzionato o irragionevole rispetto alle legittime finalità perseguite dal legislatore ([sentenza n. 46 del 2024](#)). Tale sproporzione non è rinvenibile, per la Corte, nella previsione della semilibertà sostitutiva quale pena da conversione in ipotesi di insolvenza di una pena pecuniaria principale. L'attuale disciplina è, infatti, volta a realizzare l'effettività del pagamento tramite la minaccia di una pena da conversione più grave, di natura detentiva, quale strumento di pressione sul condannato. Si tratta, come evidenziato dal Giudice delle leggi, di una disciplina in linea con la normativa di diversi paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Belgio) nonché coerente con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con l'art. 10 della decisione quadro GAI 2005/214, attuata in Italia con il d.lgs. n. 37 del 2016, che consente di applicare sanzioni alternative, anche privative della libertà, qualora non sia possibile dare esecuzione a una condanna a pena pecuniaria pronunciata in altro Stato membro dell'Ue. Il Giudice delle leggi rileva, inoltre, che a differenza della disciplina originaria di cui all'art. 136 c.p., che prescriveva la conversione in pena detentiva soltanto per l'insolubile e, dunque, per chi era privo della capacità economica di adempiere, dichiarata illegittima, con [sentenza n. 131 del 1979](#), dalla Corte per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto discriminatoria in ragione delle condizioni personali e sociali dei condannati, quella attuale prevede la semilibertà quale pena da conversione nelle ipotesi di insolvenza, ossia nei confronti di titolari di redditi adeguati al pagamento. Non sussiste, pertanto, secondo il Giudice delle leggi, un profilo di illegittimità, risultando la preferenza accordata dal primo dei giudici *a quibus* alla misura della detenzione domiciliare sostitutiva espressione di un giudizio di opportunità al limite dell'inammissibilità, essendo preclusa alla Corte una valutazione di natura politica e un sindacato sul potere discrezionale del Parlamento (art. 28, l. n. 87 del 1953; [sentenza n. 7 del 2024](#)).

Con riguardo alla questione concernente la disparità di trattamento derivante dal meccanismo di conversione previsto, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie principali rispetto alle pene pecuniarie sostitutive, la Corte rileva che la stessa ha ad oggetto il giudizio di comparazione tra fattispecie, ossia il giudizio di eguaglianza in senso stretto. Secondo costante giurisprudenza, quest'ultimo si fonda sull'interrogativo delle ragioni per cui «una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione» (sentenze [n. 164 del 2025](#), [n. 7 del 2024](#), [n. 43 del 2022](#), [n. 276 del 2020](#), [n. 241 del 2014](#), [n. 89 del 1996](#)). La Corte richiama, dunque, il concetto di pertinenza, quale criterio utilizzabile per verificare il possibile raffronto tra fattispecie, nonché lo strumento del *tertium comparationis* per rilevare, sulla base di parametri quanto più oggettivi possibile, l'esistenza di una disparità di trattamento. Ricostruito il complesso meccanismo di individuazione di un idoneo e pertinente *tertium* per impostare correttamente un giudizio attinente al «nucleo più intimo dell'art. 3 Cost.», la Corte si domanda se nel caso in esame sia possibile comparare la disciplina delle pene pecuniarie principali a quella delle pene pecuniarie sostitutive. Il Giudice delle leggi richiama, dunque, le ordinanze di rimessione in cui i giudici *a quibus* avevano ritenuto di poter raffrontare le fattispecie, escludendo che la disparità di disciplina potesse derivare dal fatto che, mentre le pene pecuniarie principali normalmente accedono a reati gravi, quelle sostitutive vengono adottate al posto delle pene detentive brevi, concernendo, pertanto, generalmente reati di minore gravità. La Corte conferma tale impostazione, sottolineando che la gravità dei reati a cui accedono le pene pecuniarie costituisce un «elemento accidentale e occasionale» mentre ciò che rileva, oltre alla loro natura omogenea, è l'interesse costituzionale che le stesse perseguono, volto a realizzare l'effettività della sanzione penale, connessa al principio della certezza del diritto e della funzione rieducativa della pena, come confermato, oltretutto, dal d.lgs. n. 150 del 2022. Non ritiene, pertanto, giustificabile un trattamento differenziato tra le fattispecie a fronte di un medesimo comportamento del condannato consistente nel mancato pagamento colpevole della sanzione pecuniaria. Si tratta, per la Corte, di un giudizio logico confermato dal diritto positivo, in particolare, dall'art. 57, ultimo comma, l. 689 del 1981 che sancisce l'unitarietà della natura giuridica e della funzione delle pene pecuniarie da cui dovrebbe derivare, in assenza di profili di differenziazione, il medesimo trattamento normativo. Oltretutto, conclude la Corte, la mancata uniformità di disciplina potrebbe comportare, come correttamente rilevato dal primo rimettente, esiti paradossali, consentendo la conversione delle pene originariamente pecuniarie in pene qualitativamente carcerarie e delle pene originariamente detentive anche soltanto nelle forme della detenzione domiciliare.

Alla luce di tali considerazioni la Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di insolvenza colpevole, per le pene pecuniarie principali la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Restano, invece, assorbite le censure relative all'art. 27, comma 3, Cost.

3. Il commento

La pronuncia della Corte costituzionale si inserisce all'interno di un quadro normativo ridisegnato dal d.lgs. n. 150 del 2022 che, al fine di attribuire maggiore effettività alle pene pecuniarie e renderle un'alternativa alla detenzione così da realizzare, in parte, il superamento del sistema carcero-centrico, ha modificato il sistema di conversione delle pene pecuniarie in caso di mancato pagamento delle stesse. In particolare, gli interventi normativi si sono sviluppati su tre direttrici: distinguere per la conversione le fattispecie dell'insolvenza e dell'insolvibilità; modificare le

conseguenze derivanti dal mancato pagamento, reintroducendo «pene da conversione anche di natura detentiva» con conseguente miglioramento dell'effettività della riscossione; stabilire diverse misure di conversione quali il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la detenzione domiciliare sostitutiva e la semilibertà sostitutiva, secondo il sistema delineato dagli artt. 71, comma 2 e 3, 102 e 103, della l. n. 689 del 1981.

In tale contesto, la decisione della Corte costituisce un passaggio rilevante in quanto attribuisce maggiore coerenza alla disciplina della conversione in ipotesi di mancato pagamento colpevole delle pene pecuniarie a fronte di un sistema equivalente per il caso di insolvenza. Il rilievo pratico che la pronuncia assume attiene, in particolare, alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza che potrà adottare, nelle ipotesi di insolvenza, una pena da conversione consistente, a seconda della singola ipotesi, in una restrizione o anche in una limitazione della libertà personale, disancorando riattribuendola disciplina dal tipo di sanzione pecuniaria originariamente inflitta e attribuendo maggior rilievo alla scelta della pena sostitutiva per la realizzazione della finalità rieducativa e del reinserimento sociale del condannato.

Tale risultato viene raggiunto tramite una sentenza, incentrata sulla lesione del principio di eguaglianza, che estende la disciplina normativa prevista per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi a quella delle pene pecuniarie principali, sulla base della sostanziale comparabilità delle fattispecie, che non consente di giustificare una disciplina maggiormente afflittiva per le seconde.

La Corte costituzionale nel dichiarare illegittima la previsione che consente, in ipotesi di insolvenza, la conversione della pena pecuniaria principale nella sola semilibertà sostitutiva, non prevedendo la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, elimina, pertanto, un'irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento restituendo maggiore centralità ai principi di proporzionalità, adeguatezza e personalità della pena nel bilanciamento tra effettività della sanzione pecuniaria e libertà personale.



Silvia Talini*

La sospensione dell'ordine di esecuzione tra illiceità di preclusioni assolute e necessità di individualizzazione

Sentenza Corte costituzionale n. 68 del 2026

3. Il caso

Con ordinanza del 30 giugno 2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. penit., nella parte in cui impediscono la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena e l'accesso ai benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), anche quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità prevista dal sesto comma della medesima disposizione.

La questione è sorta nell'ambito di un procedimento concernente una condanna definitiva a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per fatti qualificati dal giudice della cognizione come di minore gravità. In ragione della disciplina censurata, il condannato non avrebbe potuto beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione e sarebbe stato tenuto a espiare almeno un anno di pena in carcere prima che potesse essere avviata la procedura di osservazione scientifica della personalità richiesta dall'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. penit. Ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari.

Secondo il giudice rimettente, tale disciplina determinava una duplice irragionevolezza. Da un lato, riservava ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-*quater* c.p. un trattamento più severo rispetto a quello previsto per altre fattispecie di reati sessuali per le quali il riconoscimento della minore gravità consente invece l'accesso immediato alla valutazione della magistratura di sorveglianza; dall'altro, imponeva un automatismo fondato esclusivamente sul titolo di reato, impedendo qualsiasi apprezzamento delle peculiarità del caso concreto e del grado effettivo di pericolosità della persona condannata. Ne deriverebbe, secondo il rimettente, una violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità rieducativa delle pene (art. 27, terzo comma, Cost.).

2. La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. penit., nella parte in cui non esclude dall'ambito di applicazione della disposizione i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne nei casi in cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609-*quater*, sesto comma, c.p. In via consequenziale a venir meno è anche la preclusione alla sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. in riferimento a tali condannati.

Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, la Corte ribadisce, in primo luogo, la funzione costituzionalmente rilevante della sospensione dell'ordine di esecuzione, il quale costituisce un istituto volto a evitare l'immediato ingresso in carcere di persone condannate a pene detentive brevi che possano astrattamente accedere a una misura alternativa alla detenzione, consentendo alla

* Ricercatrice in diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi Roma Tre.

magistratura di sorveglianza di valutare tale possibilità prima che la libertà personale venga limitata nella sua forma più intensa.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che esiste un «tendenziale parallelismo» tra i limiti di pena che consentono l'accesso alle misure alternative e quelli che permettono la sospensione dell'ordine di esecuzione ([sentenza n. 41 del 2018](#)). Tale parallelismo può certamente subire deroghe, ma solo in presenza di ragioni particolarmente significative, sottoposte a uno scrutinio costituzionale particolarmente rigoroso. Muovendo da tali premesse, i giudici costituzionali pongono in luce come la censurata disciplina non si limiti a imporre l'inizio dell'esecuzione in carcere, producendo un effetto ben più incisivo: impedire per un anno qualsiasi valutazione individualizzata da parte della magistratura di sorveglianza circa il possibile accesso a misure *extra moenia*. Ne deriva un automatismo legislativo che finisce per attribuire al solo titolo di reato una presunzione assoluta di pericolosità, destinata a operare anche nei casi in cui il giudice della cognizione abbia già accertato la minore gravità del fatto.

Si tratta, secondo la Corte, di una scelta legislativa irragionevole: il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità esprime una valutazione giudiziale incompatibile con la rigidità della preclusione. Dunque, accertato che il fatto di reato presenta caratteristiche significativamente meno gravi rispetto alla ordinaria configurazione, è costituzionalmente illegittimo impedire ogni verifica individualizzata delle condizioni della persona condannata e delle sue concrete prospettive di reinserimento sociale.

3. Il commento

La pronuncia si inserisce nell'ormai lungo percorso della giurisprudenza costituzionale teso a un forte ridimensionamento degli automatismi legislativi che precludono, in senso assoluto, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione. L'interesse della decisione non si esaurisce, tuttavia, nella conferma di un orientamento ormai consolidato; essa, piuttosto, consente di riflettere sul complesso rapporto tra detenzione di breve durata, finalismo rieducativo, individualizzazione del trattamento e funzione costituzionale della sospensione dell'ordine di esecuzione.

In questo senso i giudici costituzionali prendono le mosse da una constatazione: nel caso posto all'attenzione della Corte il condannato avrebbe dovuto espiare una pena di poco superiore a un anno; tuttavia, nonostante la brevità della sanzione, la disciplina censurata impediva, per il primo anno di detenzione, qualsiasi valutazione individualizzata da parte della magistratura di sorveglianza nonché l'accesso a misure *extra moenia*.

Un simile esito si pone, secondo la Corte, in contrasto con i principi costituzionali. I giudici, in primo luogo, descrivono la sospensione dell'ordine di esecuzione come uno strumento destinato a evitare che la limitazione della libertà personale avvenga nella forma più severa quando l'ordinamento già consente di ipotizzare modalità esecutive meno afflittive e maggiormente funzionali al reinserimento sociale. In tali casi, il carcere non può trasformarsi in un "momento" obbligatorio, imposto dalla normativa indipendentemente dalle caratteristiche del caso e dalla concreta (in)utilità del passaggio intramurario. La sospensione dell'ordine di esecuzione assume, così, una funzione che trascende la dimensione meramente processuale, costituendo uno degli strumenti attraverso cui il finalismo rieducativo della pena trova concreta effettività già nella fase iniziale dell'esecuzione.

Sotto questo profilo, la decisione appare particolarmente significativa restituendo centralità a una consapevolezza che attraversa, ormai da tempo, le riflessioni inerenti al sistema penitenziario: la problematicità delle pene detentive di breve durata. L'ingresso in carcere per periodi limitati di



tempo rischia di produrre esclusivamente effetti destrutturanti sui legami familiari, lavorativi e relazionali della persona senza che possano svilupparsi percorsi trattamentali effettivamente orientati al reinserimento sociale. Muovendo lungo tale direzione, la pena detentiva, soprattutto se breve, non può che richiedere una puntuale giustificazione e, dunque, non può essere imposta per effetto di automatismi assoluti insensibili a valutazioni di tipo individualizzato. In questa prospettiva, la pronuncia si colloca nel solco di quanto già in precedenza affermato dalla stessa Corte nella [sentenza n. 3 del 2023](#): l'ingresso in carcere di persone potenzialmente ammissibili a misure *extramoenia* rischia di compromettere percorsi di reinserimento, determinando una frattura dei legami familiari, sociali e lavorativi.

È in questa direzione che assume rilievo un secondo connesso profilo valorizzato nella sentenza. Ciò che la Corte censura non è la scelta legislativa di prevedere una disciplina particolarmente rigorosa nei confronti dei reati sessuali commessi in danno di minori, bensì il far discendere dal solo titolo del reato una presunzione assoluta di pericolosità tale da impedire ogni verifica in concreto da parte della magistratura di sorveglianza. La declaratoria di illegittimità costituzionale si colloca così anche nel solco di quella giurisprudenza che ha progressivamente sancito l'incompatibilità con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. di discipline che sacrificano integralmente l'individualizzazione del trattamento in favore di valutazioni legislative "astratte e indifferenziate" del tutto indifferenti alle peculiarità del caso concreto. Del resto, la scelta del Costituente di riferire il finalismo rieducativo al "condannato", al singolare, evoca la necessità di una pena sempre capace di confrontarsi con la storia e le caratteristiche della singola persona.

Muovendosi lungo tale duplice direttrice la pronuncia conferma, altresì, il fondamentale ruolo svolto dalla magistratura di sorveglianza quale sede privilegiata della verifica individualizzata delle modalità di esecuzione della pena. Il finalismo rieducativo non può porsi come obiettivo astratto o meramente programmatico, imponendo di mantenere sempre aperto lo spazio della valutazione giudiziale ogniquale volta l'ordinamento consenta di ipotizzare modalità esecutive diverse dalla detenzione intramuraria. In questo senso, come anticipato, la sentenza n. 68 del 2026 non rappresenta unicamente un ulteriore tassello nel progressivo superamento delle presunzioni assolute di pericolosità, riaffermando, ben più ampiamente, la centralità dell'individualizzazione quale imprescindibile corollario del finalismo rieducativo (su cui v. anche [sentenza n. 149 del 2018](#)). In assenza di una valutazione in concreto, il rischio è che la detenzione intramuraria finisca per assumere una funzione meramente simbolica o afflittiva, incompatibile con l'esigenza di offrire un effettivo contributo al percorso rieducativo imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost.

Michela Cicino, Stefania De Dominicis

Altre pronunce in materia di esecuzione penale

Sentenza Corte costituzionale n. 30 del 2026

Questione

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha ad oggetto l'art. 168-*bis*, comma quarto, c.p. «nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell'imputato anche per l'ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si è concluso con sentenza di proscioglimento», per contrasto con gli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, comma primo, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nel decidere in merito ad un'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice *a quo* rileva anzitutto come la disposizione censurata, precludendo ogni valutazione in ordine alla natura dei reati, all'esito positivo o negativo della precedente messa alla prova e alla distanza temporale tra i procedimenti, si porrebbe in contrasto con la presunzione di innocenza; il divieto di nuova concessione sarebbe infatti sintomatico di una «presunzione di colpevolezza rispetto alla precedente contestazione».

Con riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., si evidenzia come la preclusione, neutralizzando di fatto l'operatività della messa alla prova, impedirebbe la piena esplicazione delle finalità rieducative che l'istituto svolge nel sistema. Un ulteriore profilo di irragionevolezza viene individuato nella disparità di trattamento tra la disposizione censurata e le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, di oblazione, di decreto penale e di estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie; istituti, questi, rispetto ai quali non opera un divieto analogo a quello di cui all'art. 168-*bis*, comma quarto, c.p.

In via subordinata, la medesima disposizione è censurata «nella parte in cui esclude che possa essere concessa un'ulteriore volta la messa alla prova, pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova», poiché ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.

La protrazione del divieto sine die si porrebbe, infatti, in contrasto con la funzione rieducativa dell'istituto e il rimettente individua una soluzione costituzionalmente adeguata nel «periodo di tre anni dalla precedente sentenza di proscioglimento per l'esito positivo della messa alla prova», parametrato alla previsione di cui all'art. 58-quater della legge n. 354 del 1975.

Esito

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Con riferimento alla censura relativa all'art. 27, comma secondo, Cost., la previsione dell'invalidabile limite di una sola concessione non si porrebbe in contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza in ragione dell'assenza, nel procedimento speciale della messa alla prova, di un'attività deliberativa nel merito dell'ipotesi accusatoria, svolgendosi esclusivamente «in via incidentale e allo stato degli atti (perché l'accertamento definitivo è rimesso all'eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova), una considerazione della responsabilità dell'imputato» finalizzata a verificare la mancanza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. Il

divieto di ulteriore concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, dunque, non è da ascriversi ad una precedente affermazione di colpevolezza, dovendosi invece giustificare in ragione di una scelta discrezionale del legislatore che «promana da un'opzione di politica legislativa», sulla cui base «l'esistenza di un nuovo procedimento penale a carico della stessa persona mostra che il percorso già esperito non si è rivelato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato che ora gli viene attribuito, e per il cui accertamento torneranno a questo punto ad applicarsi le regole processuali ordinarie».

Successivamente, la non fondatezza della censura relativa all'art. 3 Cost. è argomentata evidenziando la disomogeneità degli istituti assunti a *tertium comparationis* rispetto all'istituto della sospensione con messa alla prova, cui si ascrivono elementi eterogenei quali l'estinzione del reato e una funzione specialpreventiva in una fase processuale anticipata, tali da renderlo insuscettibile di raffronto con le tradizionali «categorie costituzionali penali».

La disciplina censurata, infine, non si pone in contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost. La previsione di limiti e condizioni per la fruizione della sospensione con messa alla prova, infatti, fonda la sua ratio nell'esigenza di contemperare le matrici rieducative, riparative e specialpreventive dell'istituto, garantendone così la «complessiva compatibilità costituzionale».

Sentenza Corte costituzionale n. 31 del 2026**Questione**

La questione di legittimità costituzionale trae origine dall'ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, per asserito contrasto con gli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost. degli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354. In via subordinata, la medesima ordinanza ha censurato l'art. 40 ord. penit. per violazione dell'art. 15 Cost.

Il giudice *a quo* è chiamato a giudicare dell'imputazione a titolo di danneggiamento seguito da pericolo di incendio di cui all'art. 424, comma primo, c.p., nei confronti di un detenuto in isolamento disciplinare per esclusione dalle attività comuni, il quale successivamente compiva un gesto autolesivo.

Ritenendo che la condotta sia stata tenuta al fine di sottrarsi alla condizione di isolamento, percepita come insopportabile, il rimettente evidenzia la rilevanza delle questioni che, ove accolte, consentirebbero di configurare, alternativamente, la scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa, o l'esimente della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.

Con riferimento alle censure prospettate, si argomenta come la sanzione disciplinare dell'isolamento risulti sproporzionata rispetto alle finalità disciplinari, sostanziandosi in una separazione coattiva che si pone in contrasto con il finalismo rieducativo della pena, risultando, peraltro, potenzialmente lesiva dell'integrità psicofisica del detenuto. A ciò aggiungendosi che, essendo la misura disciplinare disposta dal consiglio di disciplina – e, dunque, priva di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria – e non ancorata a previsioni tassative, questa non soddisferebbe le riserve di legge e giurisdizione di cui all'art. 15 Cost., di fatto inibendo la libertà di comunicazione del detenuto.

La sola censura concernente la riserva di giurisdizione di cui al medesimo articolo 15 Cost., in via subordinata, è sollevata nei confronti dell'art. 40 ord. penit. nella parte in cui prevede che l'esclusione dalle attività in comune sia deliberata dal solo consiglio di disciplina.

Esito

La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate per difetto di rilevanza. Il giudizio *a quo*, infatti, ha ad oggetto l'imputazione a titolo di danneggiamento e non già l'applicazione delle norme censurate relative all'isolamento disciplinare. Né, a superare il vaglio della non implausibilità della motivazione relativa al requisito della rilevanza, è sufficiente la prospettazione operata dal rimettente. Per la Corte, infatti, l'inevitabilità del pericolo, quale requisito per l'operare della scriminante ipotizzata, non sussisterebbe nel caso di specie, essendo a disposizione del detenuto strumenti tramite i quali rimuovere la situazione di pericolo, quali il ricorso al magistrato di sorveglianza per ottenere la revoca della misura o, nel caso di malessere connotato da particolare urgenza, la richiesta di pronto intervento del personale sanitario.

Sentenza Corte costituzionale n. 44 del 2026**Questione**

La questione di legittimità costituzionale trae origine dalle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia e del Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, con riferimento all'art. 131-*bis*, comma terzo, n. 3), c.p. «nella parte in cui non consente di considerare l'offesa "di particolare tenuità" quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata», per contrasto con l'art. 3 Cost. Il solo Tribunale di Cassino denuncia la violazione dell'art. 27, commi primo e terzo, Cost.

Con riferimento alla lesione del principio di eguaglianza, ambo i giudici *a quo* ritengono che la non applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto al delitto di estorsione non aggravata comporti una disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il delitto di rapina, assunto quale *tertium comparationis*, stanti le analogie strutturali e di disciplina che intercorrono tra le due figure di reato.

Al delitto di rapina, infatti, la causa di non punibilità in esame è preclusa esclusivamente per la sua forma aggravata; con riferimento, invece, al delitto di estorsione, è inibita l'applicazione sia nella forma semplice che in quella aggravata. L'irragionevolezza di tale discrasia, ad opinione dei rimettenti, emerge con nitidezza dal raffronto delle due figure di reato, accomunate da analoghe risposte sanzionatorie e circostanze aggravanti speciali e, dal punto di vista processuale, caratterizzate dall'arresto obbligatorio in flagranza di reato, dalla durata massima delle indagini preliminari per le forme aggravate e dai benefici penitenziari fruibili.

L'esclusione a priori della possibilità di applicare la causa di non punibilità in esame sarebbe, infine, contrastante con il principio della personalità della responsabilità penale e con la finalizzazione rieducativa della pena. Ciò, ad avviso del Tribunale ordinario di Cassino, in ragione dell'impossibilità per il giudice di individualizzare la risposta sanzionatoria, risultando quest'ultima nei casi di fatti dotati di scarsissima offensività, manifestamente sproporzionata.

Esito

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, n. 3), c.p., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, comma primo, c.p.; dichiara, invece, inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sollevate in relazione all'art. 131-*bis*, comma terzo, n. 3), c.p., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'art. 629, primo comma, c.p.

In particolare, la Corte, ponendosi in continuità con le sue precedenti pronunce, ribadisce come, sebbene il legislatore goda di ampia discrezionalità nell'individuazione dell'ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p., questa non possa esercitarsi oltre il limite della manifesta irragionevolezza. Limite che, nel caso sottoposto dai giudici *a quo*, emerge dal raffronto tra il delitto di estorsione e il delitto di rapina, assunto quale *tertium comparationis*. Le due fattispecie, infatti, presentano un'omogenea offensività in astratto, evincibile dalla scelta del legislatore di parificarne i minimi edittali; la stessa Corte costituzionale, pur riconoscendo le differenze intercorrenti tra le due ipotesi di reato, con la richiamata [sentenza n. 86 del 2024](#) ha ritenuto costituzionalmente necessaria l'estensione dell'attenuante della lieve entità del fatto al delitto di rapina. Siffatta omogeneità troverebbe, poi, una conferma anche nelle discipline processuale e penitenziaria, come argomentato nelle ordinanze di rimessione.

Da tale complessiva omogeneità consegue l'irragionevolezza della diversa disciplina prevista dall'art. 131-*bis*, terzo comma, n. 3), c.p., che esclude la causa di non punibilità per il tentativo di estorsione semplice, mentre per il tentativo di rapina l'esclusione è circoscritta alle sole ipotesi aggravate. La Corte costituzionale, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. al delitto di tentata estorsione semplice.

Sentenza Corte costituzionale n. 66 del 2026**Questione**

Con ordinanza del 30 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., nella parte in cui non prevede che «[s]e, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di [non] doversi procedere» per violazione degli artt. 3, comma 2, 24, 27, comma 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 Cedu.

La questione trae origine dall'impossibilità di disporre l'esecuzione della pena nei confronti di una condannata, in quanto affetta da malattie invalidanti e in stato di deficit cognitivi e di deambulazione. Il giudice *a quo* riteneva applicabile l'art. 147, comma 1, n. 2), c.p., stante lo stato di grave infermità psicofisica e l'assenza di residua pericolosità sociale. Tuttavia, il rimettente, reputando necessario indicare un termine finale per la rivalutazione delle condizioni che giustificano il differimento della pena, considerava la norma illegittima, in quanto irragionevole, lesiva del diritto di difesa, della finalità rieducativa della pena e della ragionevole durata del processo, nella parte in cui non consente, in presenza di una condizione patologica non transitoria, di disporre il rinvio dell'esecuzione della pena in via definitiva. Il giudice *a quo* richiamava, dunque, ritenendola assimilabile alla fattispecie in esame, la disciplina dell'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo di cui agli artt. da 70 a 72-*bis* c.p.p., per cui è prevista la sentenza di non luogo a procedere o la sentenza di non doversi procedere.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle questioni in quanto manifestamente inammissibili e/o non fondate.

Esito

La Corte costituzionale, rigettate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna. In particolare, il Giudice delle leggi richiama un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene applicabile all'ipotesi di cui al n. 2) dell'art. 147 c.p. la previsione di un termine finale al differimento dell'esecuzione della pena, per coerenza sistematica con i nn. 1) e 3) della stessa norma, in presenza, tuttavia, di una situazione ostativa di durata. Ribadisce, pertanto, la Corte che, come rilevato dalla Corte di cassazione, in ipotesi di condizione patologica irreversibile, accertata clinicamente, è possibile adottare un'ordinanza motivata in cui non viene indicato alcun termine finale al differimento, nel rispetto del bilanciamento tra tutela della salute, finalità rieducativa ed esigenze di sicurezza. Tale provvedimento, evidenzia il Giudice delle leggi, sarà sempre revocabile qualora dovessero venir meno le condizioni che l'hanno determinato, così come sarà sempre applicabile l'istituto della detenzione domiciliare (art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ord. penit.), laddove in costanza di una situazione di salute pregiudizievole, venga meno il requisito dell'assenza di pericolosità del condannato, presupposto per l'applicazione dell'art. 147, comma 1, n. 2), c.p.

Sentenza Corte costituzionale n. 72 del 2026**Questione**

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Ragusa, sez. pen., in composizione monocratica, ha ad oggetto l'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 111 Cost.

Più nel dettaglio, il giudice *a quo* riteneva che l'art. 69, comma 4, c.p., vietando, nel giudizio di bilanciamento tra l'attenuante della riparazione integrale del danno e la recidiva reiterata, la prevalenza della prima, comportasse: un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati per i quali è applicabile l'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4), c.p., che, a seguito della [sentenza n. 141 del 2023](#) della Corte costituzionale, può essere ritenuta prevalente dal giudice; «un'abnorme enfattizzazione della recidiva» con violazione del «principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto» (art. 27, comma 3, Cost.); la violazione dell'art. 111 Cost.

Si costituiva in giudizio l'imputata chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Ragusa, ritenendo, altresì, lesa l'autonoma valutazione del giudice in contrasto con l'art. 111 Cost.

Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibili le questioni per difetto di rilevanza e per carenza di motivazione in riferimento a tutti i parametri costituzionali o, comunque, non fondate nel merito.

Esito

La Corte costituzionale, dopo aver accolto l'eccezione di inammissibilità, con riguardo all'art. 111 Cost., per difetto di motivazione, non integrabile dalla memoria della parte costituita, «stante il principio di autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (sentenze [n. 108 del 2023](#), [n. 136 del 2022](#) e [n. 237 del 2021](#))», ha dichiarato fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Ragusa.

Il Giudice delle leggi si sofferma sulla violazione dell'art. 27, comma 3 Cost., richiamando le proprie precedenti pronunce con cui, in diverse occasioni, ha esaminato il ruolo delle differenti attenuanti rispetto ai principi di proporzionalità, finalità rieducativa e di individualizzazione della pena, identificando i fattori determinanti da cui desumere l'illegittimità parziale della norma censurata. La Corte rileva che la diminuzione di cui all'art. 62, n. 6), c.p. favorisce un comportamento collaborativo del reo che realizzi, o collabori a realizzare, la integrale rimozione, prima del giudizio penale, degli effetti civili pregiudizievoli del reato, con conseguente riduzione, a posteriori, «dell'oggettiva offensività del reato», consentendo, inoltre, di verificare, in relazione alla condotta tenuta, indici di ravvedimento e di minore pericolosità sociale. La Corte ritiene, pertanto, illegittimo il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, c.p., in quanto attributivo di un rilievo sproporzionato alla recidiva reiterata, che attiene alla condotta prima del reato, rispetto ai comportamenti tenuti dopo la commissione dell'illecito, con conseguente lesione del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena; restano, invece, assorbite le censure relative all'art. 3 Cost.

Sentenza Corte costituzionale n. 87 del 2026**Questione**

Il Gip del Tribunale ordinario di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, comma 1 e 3, 111 e 117 «(recte: 117, primo comma)» Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Cedu, questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p., introdotti rispettivamente dal d.lgs. n. 150 del 2022 e d.lgs. n. 31 del 2024, «nella parte in cui non prevedono che il Giudice dell'esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti».

Il giudice *a quo* riteneva le norme in contrasto con la finalità rieducativa della pena, con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, con il fine, perseguito dal legislatore, di «contrastare l'esecuzione in carcere di pene detentive brevi» e «di anticipare la valutazione sulle possibili alternative al carcere in esito al giudizio di cognizione», con conseguente violazione del principio di ragionevole durata del processo. Il rimettente richiama, poi, la [sentenza n. 208 del 2024](#) della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittime le medesime norme, nella parte in cui non consentivano al giudice dell'esecuzione di concedere «la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici». Il magistrato auspicava, infatti, un'analoga pronuncia, non ritenendo possibile né un'interpretazione conforme a Costituzione né il ricorso all'*analogia iuris*.

Esito

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate, ritenendo possibile e doverosa un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate. Più nel dettaglio, la Corte rileva che il legislatore ha inteso potenziare l'uso delle pene sostitutive attribuendo al magistrato il potere di adottarle qualora funzionali alla rieducazione e al reinserimento sociale, contemperando le esigenze di sicurezza con il minor sacrificio della libertà personale, nei limiti massimi di pena previsti dall'art. 53, l. n. 689 del 1981, determinata anche sulla base delle scelte processuali effettuate dal condannato. Pertanto, se «la determinazione "finale" della misura della pena» dovesse essere effettuata dal giudice dell'esecuzione, non potrebbe essergli precluso di operare la sostituzione della pena. Il Giudice delle leggi richiama, dunque, la [sentenza n. 208 del 2024](#), evidenziando la residualità di tale intervento. In tale occasione era, infatti, intervenuta per far fronte alle forti e prevalenti esigenze di certezza giuridica esistenti in materia processuale, a seguito di alcune pronunce del giudice di legittimità che avevano negato tale potere al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, la Corte rileva che tali esigenze non ricorrono rispetto alle questioni in esame e che, anche a seguito di tale sentenza, è possibile rinvenire un principio generale, riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (Cass., sez. I pen., sent. 24 ottobre 2025 n. 34776), che attribuisce al giudice dell'esecuzione tutti i poteri derivanti dalla rideterminazione del *quantum* di pena irrogata in sede di cognizione.

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Silvia Piergiovanni*

**Il rigetto della richiesta di invio ai Centri per la giustizia riparativa:
natura, motivazione e regime di impugnazione**

Cass. pen., sez. un., sent. 9 febbraio 2026 (ud. 30 ottobre 2025), n. 5166 Pres. Montagni
– Rel. Scordamaglia

1. *Il caso*

La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare per il delitto di atti persecutori.

Nel corso del giudizio di secondo grado, l'imputato aveva formalizzato istanza di invio ad un Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di *restorative justice*. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta, limitandosi a farne menzione nel dispositivo della sentenza e senza fornire alcuna spiegazione in motivazione.

Articolando un unico motivo di ricorso, la difesa dell'imputato deduce la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, c.p.p., lamentando che il giudice di secondo grado aveva omesso di esplicitare le ragioni del diniego, sottraendosi così all'obbligo di motivazione imposto dalle citate disposizioni.

Investita della questione, la Quinta Sezione Penale rileva l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio ad un Centro per la giustizia riparativa e rimette la questione alle Sezioni Unite.

In particolare, un primo orientamento esclude l'impugnabilità del diniego, valorizzando il principio di tassatività delle impugnazioni e la natura non giurisdizionale del provvedimento *de quo*, che è espressione di valutazioni afferenti alla dimensione relazionale, propria della giustizia riparativa.

Secondo un diverso indirizzo, invece, l'ordinanza che decide sulla richiesta di invio ai Centri per la giustizia riparativa è impugnabile unitamente alla sentenza, ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.p., a condizione che il reato contestato sia procedibile a querela soggetta a remissione. In tale prospettiva, soltanto la possibile estinzione del reato per remissione tacita della querela consentirebbe di riconoscere al percorso di giustizia riparativa l'attitudine a produrre effetti in sede processuale, anche in considerazione del potere del giudice di sospendere il processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, a norma dell'art. 129-bis, comma 4, c.p.p.

Il terzo e ultimo orientamento ritiene, invece, che la possibilità di impugnare il provvedimento che nega l'invio ai Centri per la giustizia riparativa debba prescindere dal regime di procedibilità del reato. Anzitutto, perché si tratta di una decisione di natura endoprocedimentale, adottata da un giudice, previo contraddittorio con le parti, e formalizzata in un provvedimento motivato. In secondo luogo, in forza della potenziale incidenza dell'esito positivo del percorso riparativo sul calcolo del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 133 c.p.

Attesa la sussistenza del delineato contrasto giurisprudenziale, la Quinta Sezione Penale rimette alla Sezioni Unite la seguente questione: «se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di rinvio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell'ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi».

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

2. La decisione

Le Sezioni Unite accolgono il ricorso e dispongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. In particolare, la Corte aderisce all'orientamento che ritiene impugnabile l'ordinanza che nega l'accesso ai programmi di *restorative justice*, unitamente alla sentenza conclusiva del grado di giudizio, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

A sostegno di tale conclusione, la Suprema Corte afferma, anzitutto, che, sebbene la giustizia riparativa sia stata configurata come un percorso parallelo ed autonomo rispetto al processo penale, ancorché suscettibile di condizionarne gli esiti, ciononostante, laddove un processo sia pendente, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è necessariamente subordinato al vaglio giudiziale. Solo in tal modo è possibile assicurare che i potenziali punti di contatto tra il procedimento penale e il percorso riparativo non pregiudichino le esigenze di accertamento del fatto, né le garanzie del giusto processo. Se ciò è vero, però, ne deriva che sia la valutazione di sussistenza dei presupposti per ammettere l'interessato al programma, sia il successivo accertamento sui suoi esiti rivestono natura giurisdizionale. Del resto, l'art. 129-*bis* c.p.p. prevede che la decisione sull'invio sia adottata dal giudice con ordinanza, ovvero dal Pubblico Ministero con decreto motivato, previo contraddittorio con le parti, secondo modalità proprie degli atti endoprocedimentali.

Né tale impostazione può ritenersi in alcun modo smentita da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza [n. 128 del 24 luglio 2025](#). Con tale pronuncia il Giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-*quater*, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo contenga l'avviso per l'imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. In tale occasione, la Corte costituzionale ha chiarito che la giustizia riparativa ha natura extraprocedurale, essendo destinata a svolgersi al di fuori del processo, pur potendo dispiegare alcuni limitati effetti sull'*iter* di accertamento della responsabilità penale.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, tale affermazione non osta alla possibilità di inquadrare il provvedimento che decide sull'istanza di invio ai Centri per la giustizia riparativa nell'ambito degli atti endoprocedimentali. Secondo le Sezioni Unite è, infatti, «del tutto evidente come quel che non ha natura giurisdizionale sia il programma di giustizia riparativa e non la decisione dell'autorità giudiziaria che autorizza o meno le parti del procedimento penale ad accedervi».

Riconosciuta la natura giurisdizionale della decisione sull'invio ai Centri per la giustizia riparativa, la Suprema Corte ritiene inevitabile ammetterne l'impugnazione, ove la stessa si sostanzi in un diniego. Invero, pur nel silenzio della legge, è possibile ricavare il potere di impugnazione dalle caratteristiche del provvedimento, che è adottato all'esito del contraddittorio con le parti interessate, deve necessariamente essere motivato ed è suscettibile di condizionare gli esiti del procedimento penale. A sostegno di tali affermazioni, i giudici di legittimità richiamano anche le fonti internazionali e, precisamente, la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il cui § 23 prevede che: «le garanzie processuali devono essere applicate alla giustizia riparativa. In particolare, le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci». Da qui, l'esigenza di garantire il «diritto ad un ricorso effettivo» nei confronti del provvedimento che rigetta l'istanza di accesso al programma riparativo, in linea con l'art. 13 Cedu.

Né potrebbe muovere in senso contrario la possibilità che la richiesta di accesso sia reiterata nel corso del processo e persino in fase esecutiva, circostanza che, secondo le Sezioni Unite, «costituisce, piuttosto, espressione della consapevolezza di dovere offrire agli interessati il più ampio agio nel prospettare al giudice le ragioni di utilità dell'accesso ad un programma di giustizia riparativa».

Riconosciuta l'impugnabilità del provvedimento di diniego, occorre delineare il perimetro delle valutazioni, rimesse al giudice in fase di autorizzazione, e le modalità di impugnazione dell'eventuale diniego.

Sotto il primo profilo, la Suprema Corte chiarisce che, per essere suscettibile di autorizzazione, l'ammissione al programma di *restorative justice* deve risultare utile alla riparazione del conflitto generato dal reato e non deve comportare pericoli concreti per gli interessati, né pregiudicare le esigenze istruttorie.

Quanto al regime delle impugnazioni, le Sezioni Unite privilegiano la soluzione in grado di assicurare all'imputato la tutela più estesa, consentendo che l'ordinanza di rigetto sia impugnata in sede di appello o di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, secondo il meccanismo previsto dall'art. 586 c.p.p.

La Corte esclude, invece, l'impugnabilità del decreto di rigetto, emesso dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto della reiterabilità dell'istanza nella successiva fase processuale.

Il Collegio precisa, inoltre, che la riconosciuta impugnabilità del provvedimento di diniego non libera l'imputato dall'onere di dimostrare la sussistenza di un interesse attuale e concreto al gravame, da identificare nella potenziale incidenza positiva del percorso riparativo sulla remissione della querela ovvero sulla mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Da ultimo, la Corte prospetta i possibili esiti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione, proposta con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di invio al Centro di giustizia riparativa. Nel caso in cui il reato contestato sia procedibile a querela rimettibile, l'annullamento investirà l'intera sentenza, dal momento che il percorso riparativo potrebbe condurre all'estinzione del reato. Qualora, invece, il reato sia procedibile d'ufficio o a querela non suscettibile di remissione, dovrà essere annullato esclusivamente il punto della decisione relativo al trattamento sanzionatorio, potendo incidere il positivo esito del programma riparativo soltanto sul *quantum* di pena. In conclusione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: «il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato».

3. Il commento

Ammettendo l'impugnabilità dell'ordinanza che decide sull'istanza di invio ai Centri per la giustizia riparativa, le Sezioni Unite restituiscono coerenza sistematica ai rapporti tra *restorative justice* e processo penale. Ferme restando le perplessità suscitate dalla scelta legislativa di introdurre, attraverso l'art. 129-bis c.p.p., possibili punti di contatto tra il percorso riparativo e il processo penale fin dalla fase di cognizione, deve comunque ritenersi preferibile la previsione di adeguate garanzie volte a consentire il controllo sul diniego giudiziale. Soltanto attraverso la sindacabilità del provvedimento, garantita dall'obbligo di motivazione e dalla legittimazione all'impugnazione, è, infatti, possibile assicurare che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa costituisca un'opzione effettivamente praticabile per l'imputato.

Restano, invece, alcuni dubbi in merito alla distinzione operata dai giudici di legittimità a seconda che il provvedimento di rigetto sia adottato in dibattimento con ordinanza, ovvero con decreto motivato del Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari. In quest'ultimo caso, infatti, le Sezioni Unite escludono l'impugnabilità del provvedimento di diniego, valorizzando la reiterabilità dell'istanza nella successiva fase processuale. Si legge testualmente nella pronuncia che è «esclusa

l'impugnabilità del decreto con cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, rigetta la richiesta di invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa, in quanto la stessa è riproponibile nella fase processuale successiva».

Ebbene, proprio la scelta di differenziare il regime di impugnabilità, in conseguenza della forma e della fase in cui interviene il diniego, lascia aperti alcuni interrogativi. È la stessa Corte ad escludere, in un passaggio argomentativo di poco precedente, che la possibilità di riproporre l'istanza possa di per sé valere a giustificare la non impugnabilità del provvedimento di rigetto. La facoltà di presentare una nuova richiesta di invio ai Centri per la giustizia riparativa risponde, infatti, ad esigenze profondamente diverse dall'impugnazione, essendo volta a valorizzare i potenziali – e del tutto eventuali – mutamenti delle condizioni personali e della disponibilità degli interessati a intraprendere il percorso riparativo.

Non convince, dunque, la scelta della Corte di escludere l'impugnazione del decreto di diniego emesso dal Pubblico Ministero, tanto più a fronte della inevitabile asimmetria tipica della fase, che rende ancora più necessaria la previsione di spazi di valutazione giurisdizionale, a tutela dell'indagato.



Silvia Piergiovanni*

La finalità rieducativa della pena e la legittima permanenza del cittadino straniero irregolare nel territorio dello Stato

Cass. pen., Sez. I, 12 gennaio 2026 (ud. 9 gennaio 2026), n. 1039
Pres. Santalucia - Rel. Magi

1. Il caso

Un cittadino straniero viene sottoposto al trattenimento presso il CPR di Potenza, disposto a seguito della presentazione di una domanda di protezione internazionale. La Corte d'Appello territorialmente competente convalida il trattenimento, ritenendolo legittimo alla luce delle sussistenti esigenze di prevenzione connesse alla pericolosità sociale dell'interessato, desunta dalle plurime condanne penali riportate. Inoltre, la Corte d'Appello nega che possa ostare all'espulsione la circostanza che il Pubblico Ministero abbia emesso in favore del soggetto trattenuto un ordine di esecuzione relativo ad un cumulo di pene, contestualmente sospeso ex art. 656, comma 5, c.p.p. Ad avviso dei giudici di merito, infatti, l'avvenuta emissione di un ordine di esecuzione della pena non inficia in alcun modo il provvedimento di espulsione che giustifica il trattenimento, attesa la possibilità che l'espulsione venga ugualmente eseguita, per effetto del nulla-osta dell'autorità giudiziaria ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998. Peraltro, secondo la Corte, nel caso di specie la legittimità del trattenimento sarebbe ulteriormente avvalorata dalla sussistenza del rischio di fuga e dall'assenza di condizioni ostative di natura sanitaria.

Il decreto di convalida emesso dalla Corte d'Appello viene impugnato dal cittadino straniero con ricorso per cassazione. L'interessato deduce, da un lato, la violazione del principio secondo il quale il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di consentire l'esame della domanda e, dall'altro, la violazione del principio per cui l'espiazione della pena, anche in forma di misura alternativa alla detenzione, prevale sull'ordine di espulsione e legittima la permanenza sul territorio nazionale. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che, nel caso di specie, il nulla-osta ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 – sul quale la Corte d'Appello aveva fondato la possibilità di procedere all'espulsione e, dunque, di legittimare il trattenimento - non è stato emesso, né potrebbe esserlo, data la prevalenza della condizione di soggetto in attesa di espiazione della pena. L'esecuzione della condanna è stata, infatti, sospesa per effetto dell'obbligo ex art. 656, comma 5, c.p.p., che impone al Pubblico Ministero di sospendere l'ordine di esecuzione, ove la sanzione penale detentiva sia contenuta nel limite dei quattro anni, al fine di consentire al condannato di accedere, eventualmente, ad una misura alternativa al carcere.

Secondo il ricorrente, tale esigenza deve ritenersi prevalente sull'interesse dello Stato all'esecuzione dell'espulsione, almeno fino a quando risulti pendente la decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla richiesta di misura alternativa.

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

2. La decisione

La Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Nell'argomentare la decisione, i giudici di legittimità muovono, anzitutto, dalla *ratio* che legittima il trattenimento all'interno dei CPR, del tutto avulsa dalla limitazione dei profili di pericolosità sociale del singolo e funzionale esclusivamente a consentirne il rimpatrio, ove ne sussistano le condizioni. In altri termini, è la concreta prospettiva dell'allontanamento dal territorio dello Stato a giustificare la privazione della libertà personale, insita nella detenzione amministrativa.

Ne deriva la necessità di includere, nella valutazione di legittimità del trattenimento, ogni fattore idoneo ad incidere sulla probabilità di rimpatrio. Nel caso di specie, la circostanza che il cittadino straniero, destinatario del provvedimento di espulsione, sia al contempo ammesso a beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione, per potere accedere ad una misura alternativa, non può che condizionare l'esecuzione dell'espulsione e, dunque, la legittimità del trattenimento.

Sul punto, i giudici di legittimità rammentano che la questione era già stata affrontata da [Corte cost., sent. 78 del 2007](#), che aveva riconosciuto all'esecuzione della pena, anche nelle forme delle misure extramurarie, la natura di fattore intrinsecamente ostativo all'espulsione immediata dell'interessato. D'altronde, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, il condannato raggiunto dall'ordine di esecuzione e dal contestuale decreto di sospensione non ha soltanto il diritto di permanere sul territorio dello Stato per potere esercitare le prerogative riconosciute dall'ordinamento, ma è altresì obbligato a non allontanarsi per consentire l'espiatione della sanzione.

La questione è stata recentemente affrontata anche dalla Prima Sezione Civile della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 36545/2023. In tale occasione, pur riconoscendo l'incidenza dell'espiatione della pena sull'esecuzione dell'espulsione, la Corte ha, tuttavia, negato che l'esercizio dell'azione esecutiva da parte del Pubblico Ministero, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, basti ad escludere in radice l'allontanamento dal territorio dello Stato e, dunque, la legittimità del trattenimento in un CPR. Resta, infatti, ferma la possibilità che, nelle more della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla richiesta di misura alternativa, l'autorità giudiziaria conceda il nulla-osta all'espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998. Pertanto, secondo la Prima Sezione Civile, la possibilità di ottenere il nulla-osta dell'autorità giudiziaria consentirebbe di neutralizzare temporaneamente gli effetti della pena da espiare, rendendo ancora concretamente eseguibile l'espulsione e, dunque, legittimo il trattenimento.

La Prima Sezione Penale ritiene di doversi discostare da tale orientamento. Pur riconoscendo l'autonomia del procedimento di esecuzione della pena rispetto al procedimento amministrativo che culmina nell'espulsione, la Corte sottolinea che il cittadino straniero irregolare, che abbia subito una condanna definitiva, è portatore di un interesse qualificato all'accesso al percorso rieducativo, interesse che integra «un temporaneo e particolare titolo di permanenza sul territorio, che paralizza gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa».

Così, l'ordine di espulsione, pur non venendo scalfito nella sua validità, viene temporaneamente privato della sua efficacia, almeno fino a quando non interviene la decisione del Tribunale di Sorveglianza sull'istanza di misura alternativa, presentata dall'interessato. Né, secondo la Corte, potrebbe invocarsi il possibile rilascio del nulla-osta ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998. Infatti, come si evince dalla formulazione testuale della disposizione, la previsione del necessario nulla-osta dell'autorità giudiziaria mira a soddisfare esigenze proprie della fase di cognizione, che non possono invece ritenersi sussistenti dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, l'esercizio dell'azione esecutiva da parte del Pubblico Ministero preclude la possibilità che venga concesso il nulla-osta ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, che venga eseguita l'espulsione, con conseguente venir meno del presupposto di legittimità del trattenimento all'interno del CPR.



3. Il commento

Con la pronuncia in esame la Corte affronta e risolve il problema delle possibili interferenze tra l'ordine di espulsione amministrativa e l'esecuzione della condanna divenuta definitiva nei confronti del cittadino straniero, presente irregolarmente sul territorio dello Stato. Discostandosi dalle conclusioni cui era giunta la Prima Sezione Civile nel 2023, la Corte ha, infatti, ritenuto necessario distinguere nettamente a seconda che l'ordine di espulsione intervenga durante la pendenza del processo penale di cognizione, ovvero dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Nel primo caso, le potenziali interferenze tra procedimenti sono espressamente regolate dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, a norma del quale è possibile eseguire l'espulsione dell'interessato, purché non detenuto in custodia cautelare, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria. Si rimette, così, al giudice che procede il compito di valutare le ricadute che l'espulsione amministrativa potrebbe produrre sull'accertamento della responsabilità penale, a tutela di esigenze strettamente connesse al regolare svolgimento del processo. Proprio la stretta finalizzazione della disposizione alla tutela di esigenze processuali conduce i giudici di legittimità a ritenere che l'ambito di operatività dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 non possa estendersi anche alla fase esecutiva. Dunque, qualora l'ordine di espulsione pervenga dopo l'apertura del segmento procedimentale destinato all'esecuzione della pena, la concreta possibilità di rimpatrio – e, di conseguenza, la legittimità del trattenimento – dovrà considerarsi recessiva rispetto alla funzione rieducativa della pena.

Né potrebbe sostenersi che l'interesse ad accedere al percorso rieducativo possa essere adeguatamente soddisfatto attraverso il trattenimento all'interno dei CPR, in attesa dell'espulsione. Infatti, che si condivida o meno la scelta della Corte costituzionale di escludere l'estensione ai CPR della disciplina e delle garanzie proprie dell'ordinamento penitenziario, secondo quanto affermato con la [sentenza n. 96 del 2025](#), è indubbio che tali strutture siano del tutto prive di qualsiasi forma di offerta trattamentale. Pertanto, consentire che l'accesso alle misure alternative alla detenzione prevalga sull'esecuzione dell'espulsione costituisce l'unica soluzione idonea a garantire effettività alla finalità rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.



Beatrice Verdi*

Permesso di necessità e rilevanza della patologia familiare stabilizzata

Cass. pen., Sez. I, sent. 19 marzo 2026 (ud. 5 febbraio 2026), n. 10528

– Pres. De Marzo – Rel. Curami

1. Il caso

Il detenuto presenta al Magistrato di sorveglianza istanza di permesso di necessità *ex art. 30*, comma 2, ord. penit., al fine di fare visita alla propria nipote, affetta da esiti di grave politrauma da incidente stradale. Il Magistrato di sorveglianza accoglie l'istanza, ma la Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila propone reclamo al Tribunale di sorveglianza territorialmente competente avverso il provvedimento concessorio.

Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2025, il Tribunale accoglie il reclamo, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione del permesso. In particolare, pur riconoscendo che le patologie della nipote integrino una vicenda familiare di particolare gravità, il Tribunale esclude che esse presentino il carattere dell'eccezionalità richiesto dall'art. 30, comma 2, ord. penit., rilevando che la giovane, dopo l'incidente stradale occorso nel 2021, versa in una condizione ormai grave ma stabilizzata. Proprio la successiva stabilizzazione della patologia giustificerebbe, secondo il Tribunale, il diverso esito rispetto alla precedente istanza, accolta il 7 giugno 2022 in ragione dell'eccezionalità allora riconosciuta alla vicenda.

Il detenuto propone ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La censura si articola, anzitutto, sul piano dell'interpretazione dell'art. 30, comma 2, ord. penit.: secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe adottato una lettura eccessivamente formalistica del requisito dell'eccezionalità, escludendo la concedibilità del permesso per il solo fatto che la patologia della familiare, pur grave, fosse ormai cronica o stabilizzata. In tal modo, la decisione sarebbe dipesa non dalla gravità concreta della situazione familiare, ma dal dato temporale della sua origine. Tale interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi di umanizzazione della pena e con la funzione rieducativa della sanzione penale, riconducibili all'art. 27 Cost., poiché il diniego del permesso, in assenza di una verifica concreta dell'incidenza della patologia sul rapporto familiare, determinerebbe un sacrificio ulteriore e non necessario rispetto alla sofferenza già connessa allo stato detentivo. Da ciò discenderebbe, secondo la difesa, anche una compressione non proporzionata né ragionevole del diritto al mantenimento dei rapporti familiari, tutelato dagli artt. 31 Cost. e 8 Cedu, nonché dall'art. 28 ord. penit. Il ricorrente lamenta, altresì, che il Tribunale si sia discostato dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di evento familiare di particolare gravità, maggiormente incline a valorizzarne la dimensione sostanziale rispetto a quella meramente temporale. L'interpretazione restrittiva accolta nell'ordinanza impugnata determinerebbe, infine, una violazione degli artt. 6 e 8 Cedu e degli artt. 27 e 111 Cost., nella misura in cui non terrebbe conto degli standard nazionali e sovranazionali in materia di trattamento dei detenuti, motivazione delle decisioni e tutela effettiva dei rapporti familiari.

Alla luce di tali censure, il ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata; in via subordinata, la rimessione della questione alle Sezioni Unite, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sui presupposti di accesso al permesso di necessità.

* Dottoressa in Giurisprudenza.

Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2. La decisione

La Corte accoglie il ricorso. In via preliminare, il Collegio ribadisce il carattere eccezionale dell'istituto di cui all'art. 30 ord. penit., precisando che esso è volto a evitare che alla sofferenza propria della detenzione si sommi, in occasione di specifiche e gravi vicende familiari, un'ulteriore afflizione non necessaria. Su tale premessa, la Corte rileva che, in ordine all'interpretazione della nozione di "evento familiare di particolare gravità", si sono affermati due distinti orientamenti giurisprudenziali.

Un primo orientamento, maggiormente legato al dato letterale e sistematico della norma, identifica l'evento rilevante in un fatto storico puntuale, specifico e delimitato, «necessariamente connotato da occasionalità e non ripetibilità». In tale prospettiva, l'eccezionalità richiesta dal legislatore si traduce nell'unicità della concessione, con la conseguenza che una patologia grave ma cronica, in quanto destinata a permanere, non può rientrare nel concetto di evento familiare di particolare gravità se non nella sua prima manifestazione. Espressione paradigmatica di tale indirizzo è la pronuncia Sez. I, n. 57813 del 4.10.2017, Graviano, Rv. 272400, che, escludendo la concedibilità del permesso in presenza di condizioni di salute gravi, ma croniche e stabilizzate, ha precisato che le «limitazioni ai contatti personali risultano compensate dalla possibilità di comunicazioni a distanza». Diversamente, il permesso verrebbe snaturato della sua fisionomia straordinaria, con l'effetto di una reiterazione irragionevole del beneficio, come ricordato da Sez. I, n. 17593 del 12.03.2019, Ribisi, Rv. 275250-01. Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente, la quale ha precisato che la concessione di un precedente permesso preclude, in linea di principio, il riconoscimento di ulteriori benefici fondati sulla medesima situazione patologica, salvo un eventuale aggravamento idoneo a modificare qualitativamente il quadro già valutato (sul punto, v. Sez. I, n. 35471 del 24 marzo 2023, n.m., Sez. I, n. 31923 del 31 maggio 2023, n.m. e Sez. I, n. 27225 del 23 aprile 2025).

Diversa linea interpretativa sostiene che possa considerarsi "evento rilevante" qualsivoglia «strutturazione diacronicamente progressiva di una condizione grave e stabilizzata, quando la stessa, per intensità e per le modalità con cui incide sulle relazioni familiari, si imponga come fatto di particolare gravità nella vicenda umana del detenuto». Tale approccio, espresso da Sez. I, n. 36329 del 27.11.2015, dep. 2016, Lovreglio, n.m., rispetta maggiormente la *ratio* umanitaria dell'istituto, poiché individua l'eccezionalità non nell'unicità dell'evento, ma nella sua idoneità ad incidere profondamente nella vicenda esistenziale del ristretto. In tale prospettiva si collocano anche Sez. I, n. 30555 del 18 maggio 2023, Zagaria, n.m., Sez. I, n. 40923 del 15 settembre 2023, n.m. e Sez. I, n. 28318 del 17 giugno 2025, n.m., che hanno ribadito la necessità di una valutazione concreta e individualizzata in merito alla significatività del legame affettivo e all'incidenza effettiva dell'impossibilità dell'incontro sulla vicenda umana del detenuto, precisando al contempo che la concessione del permesso non può assumere carattere ordinario.

Alla luce del quadro giurisprudenziale ricostruito, il Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento, ritenendolo maggiormente coerente con la funzione dell'art. 30, comma 2, ord. penit. e con i parametri costituzionali e convenzionali che governano l'esecuzione penale. Nel concetto di "evento familiare di particolare gravità" può dunque rientrare anche una condizione grave, progressiva o stabilizzata che, pur in assenza di un aggravamento clinico, assuma rilievo decisivo nella vita familiare del detenuto e impedisca, per un tempo apprezzabile, il mantenimento dei rapporti affettivi attraverso contatti personali ordinari. In tale prospettiva, l'eccezionalità non

coincide con la novità del fatto patologico, ma con la necessità, non ordinaria e non surrogabile, del contatto personale. Essa opera come limite alla frequenza del beneficio e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, imponendo una valutazione concreta e individualizzata, priva di automatismi, tanto in senso favorevole quanto in senso preclusivo.

Tale valutazione deve riguardare: l'effettiva intensità e concretezza del legame affettivo, emergente da elementi fattuali; l'impossibilità reale di mantenere la relazione attraverso strumenti alternativi, verificando non solo la disponibilità degli stessi, ma anche la loro idoneità a soddisfare le esigenze relazionali e l'eventuale non surrogabilità del contatto personale; la concreta possibilità di trasporto del familiare; il tempo trascorso dall'ultimo contatto o dall'eventuale precedente permesso.

La pericolosità del detenuto resta, invece, estranea ai presupposti del beneficio, rilevando solo in relazione alle modalità esecutive. Nel caso concreto, il Tribunale, ancorando il requisito dell'eccezionalità a un *criterio* meramente cronologico di novità dell'evento, ha errato nel valorizzare in senso ostativo la stabilizzazione della patologia e la possibilità di svolgere videoccolloqui, senza verificare se il contatto personale conservasse un significato non surrogabile.

La Corte osserva, inoltre, che la stabilizzazione, e persino il lieve miglioramento, della condizione clinica della nipote non eliminano la natura strutturale dell'impedimento al trasferimento e che il significativo intervallo temporale di circa quattro anni dalla fruizione del precedente permesso esclude il rischio di trasformare il beneficio in una prassi ordinaria. Per tali ragioni, la Suprema Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

3. Il commento

La pronuncia in commento appare di particolare rilievo perché interviene sul contrasto giurisprudenziale emerso in ordine all'interpretazione dell'art. 30, comma 2, ord. penit. e, in particolare, delle nozioni di "evento familiare di particolare gravità" e di "eccezionalità".

Dopo aver ricostruito i due orientamenti formatisi sul punto, la Corte prende espressamente posizione a favore della lettura più attenta alla *ratio* umanitaria dell'istituto, ritenuta maggiormente coerente con i principi costituzionali e convenzionali che governano l'esecuzione penale. Il principale elemento di interesse della decisione risiede nello spostamento del baricentro interpretativo dalla novità temporale dell'evento alla sua incidenza concreta sulla relazione familiare.

La Corte chiarisce, infatti, che la nozione di evento familiare di particolare gravità non può essere circoscritta ai soli fatti improvvisi, puntuali e irripetibili, ma può ricomprendere anche una condizione patologica grave, cronica o stabilizzata, quando essa incida in modo significativo sulla vicenda personale del detenuto e sulla possibilità di mantenere rapporti familiari effettivi.

A tale chiarimento si collega la precisazione del significato dell'eccezionalità. Quest'ultima non coincide necessariamente con l'unicità assoluta della concessione o con l'irripetibilità dell'evento, ma opera come limite alla frequenza del beneficio, che conserva comunque la propria natura eccezionale. Ne deriva che la cronicità o stabilizzazione della malattia non può costituire, di per sé, una ragione automaticamente preclusiva.

Al tempo stesso, però, l'adesione all'orientamento più estensivo non comporta alcun automatismo concessorio. La pronuncia si muove, dunque, in una prospettiva di rifiuto degli automatismi in entrambe le direzioni. Da un lato, censura l'impostazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva attribuito rilievo decisivo alla stabilizzazione della patologia senza un'effettiva valutazione del caso concreto; dall'altro, richiede che ogni istanza sia sottoposta a una verifica concreta e individualizzata, fondata su parametri oggettivi.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda l'individuazione dei parametri valutativi: la Corte, infatti, non si limita ad affermare la necessità di una valutazione concreta e individualizzata, ma ne precisa



il contenuto, richiamando l'intensità del legame affettivo, l'effettiva possibilità di mantenere la relazione attraverso modalità alternative, la non surrogabilità del contatto personale e il tempo trascorso dall'eventuale precedente concessione. In tal modo, il rifiuto degli automatismi non si traduce in un ampliamento indiscriminato dell'accesso al beneficio, ma in un controllo più rigoroso e aderente alla specificità del caso concreto. In questo equilibrio risiede il principale rilievo della decisione: la Corte preserva la natura eccezionale del permesso di necessità, ma impedisce che tale eccezionalità sia letta in termini meramente cronologici e formalistici, tali da escludere in radice situazioni familiari che, pur stabilizzate nel tempo, continuano a incidere in modo profondo e non surrogabile sulla vita affettiva del detenuto.



Beatrice Verdi*

Colloqui intimi del detenuto e limiti ostativi al diritto all'affettività

Cass. pen., Sez. I, sent. 26 marzo 2026 (ud. 5 marzo 2026), n. 11603
Pres. Santalucia - Rel. Aliffi

1. Il caso

Q.O. richiede di svolgere colloqui in condizioni di intimità con la propria moglie, ma la Direzione dell'istituto penitenziario nega l'autorizzazione. Il detenuto censura il diniego dinanzi al Magistrato di sorveglianza che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit., ritiene la decisione della Direzione «legittima e non lesiva dei diritti del detenuto».

Avverso tale provvedimento Q.O. propone reclamo al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che, con ordinanza del 21 ottobre 2025, lo respinge. Il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni ostative alla fruizione dei colloqui in condizioni di intimità, come delineate dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 10 del 2024](#). In particolare, il giudice valorizza, da un lato, la pericolosità interna del detenuto, desunta dalla condotta intramuraria e da alcuni illeciti disciplinari, tra cui il rinvenimento di due telefoni cellulari nella cella e le espressioni rivolte a un agente di reparto; dall'altro, la pericolosità esterna, ricavata dalle informative di polizia relative ai suoi ritenuti collegamenti attuali con la consorterìa criminale di appartenenza. A ciò si aggiunge, secondo il Tribunale, la pendenza di procedimenti penali relativi ad alcuni fatti di rilievo disciplinare, considerata ulteriore condizione ostativa di carattere giudiziario.

Il detenuto ricorre per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 18 ord. penit., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale [n. 10 del 2024](#), degli artt. 27 Cost. e 6 Cedu, con particolare riferimento al principio della presunzione di innocenza, nonché la violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. in ordine alla valutazione delle prove. La difesa censura, anzitutto, la base probatoria posta a fondamento del giudizio di pericolosità interna, sostenendo che il Tribunale avrebbe attribuito rilievo a condotte non adeguatamente accertate. In particolare, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata abbia valorizzato la presunta partecipazione del detenuto a non meglio precisati «disordini e sommosse», ritenuti tanto gravi da imporre l'attesa dell'esito dei relativi procedimenti penali, sebbene dagli atti non emerga che Q.O. sia sottoposto a indagini per violazioni diverse da quella prevista dall'art. 391-ter c.p., relativa alla detenzione dei telefoni cellulari. Analogamente, quanto agli ulteriori illeciti disciplinari, il ricorrente lamenta che non sia stato adeguatamente considerato il chiarimento intervenuto con l'agente di polizia penitenziaria destinatario delle espressioni contestate.

La difesa critica, inoltre, la rilevanza attribuita alla pericolosità sociale esterna. Secondo il ricorrente, l'art. 18 ord. penit., nella lettura conseguente alla pronuncia additiva della Corte costituzionale, imporrebbe di valutare, ai fini della concessione dei colloqui intimi, la sola condotta intramuraria del detenuto e, per i soggetti in attesa di giudizio, le esigenze di preservazione della genuinità della prova. Resterebbero, invece, estranee valutazioni relative alla pericolosità esterna, come confermerebbe l'attribuzione, in prima battuta, al direttore dell'istituto della competenza ad autorizzare il colloquio intimo. Da ciò discenderebbe, secondo la difesa, l'irrilevanza delle informative di polizia richiamate a fondamento del giudizio di pericolosità esterna. Le stesse risulterebbero comunque non idonee a giustificare il diniego, in quanto valutate dal Tribunale in

* Dottoressa in Giurisprudenza.

modo difforme dal loro contenuto effettivo e, dunque, in violazione dell'art. 192 c.p.p.: la nota dei Carabinieri, richiamata in atti, attestava infatti l'assenza di elementi indicativi di collegamenti attuali con il clan di appartenenza.

Il ricorrente censura, infine, la qualificazione della mera pendenza di procedimenti penali per fatti di rilievo disciplinare come condizione ostativa all'esercizio del diritto all'affettività, non essendo tale limite previsto dalla sentenza della Corte costituzionale [n. 10 del 2024](#).

Con il secondo motivo, Q.O. deduce violazione degli artt. 678 e 666 c.p.p., dell'art. 185 disp. att. c.p.p., degli artt. 27 Cost. e 18 ord. penit., nonché dell'art. 3 Cedu anche alla luce della circolare DAP dell'11 aprile 2025. Il ricorrente lamenta l'omessa acquisizione di una valutazione aggiornata sulla propria condotta carceraria, contestando il rilievo attribuito dal Tribunale a precedenti disciplinari non più attuali e verificatisi in altro istituto. Con successiva memoria, ribadisce tale doglianza, valorizzando il deposito di una relazione di sintesi sull'ottimo comportamento detentivo e di una relazione UEPE sul contesto familiare.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.

2. La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. In via preliminare, il Collegio ricostruisce il quadro costituzionale e amministrativo di riferimento, richiamando, da un lato, la [sentenza n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale e, dall'altro, la circolare DAP dell'11 aprile 2025, adottata per disciplinare in concreto termini e modalità di esercizio del diritto all'affettività. Quanto alla pronuncia costituzionale, la Corte ricorda che essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ord. penit. nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il detenuto di svolgere colloquio con il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente senza controllo a vista del personale di custodia. La medesima decisione ha altresì precisato le caratteristiche che i colloqui "intimi" devono avere per essere conformi ai valori costituzionali: durata adeguata, non sporadicità, locali riservati, nonché previa istruttoria del Direttore dell'Istituto volta a verificare l'esistenza dello stabile legame affettivo. La Corte di cassazione richiama, da ultimo, i limiti di accesso a tale tipologia di colloqui, come delineati dalla stessa sentenza costituzionale, precisando che la rimozione del controllo a vista può essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero, per l'imputato, specifici motivi di carattere giudiziario. In tale valutazione possono assumere rilievo anche irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, purché apprezzati nell'ambito di una verifica complessiva rimessa, in prima battuta, all'amministrazione penitenziaria e, successivamente, al magistrato di sorveglianza, secondo il modulo degli artt. 35-*bis* e 69, comma 6, lett. b), ord. penit.

Quanto alle ragioni di sicurezza e/o di mantenimento dell'ordine e della disciplina, viene in rilievo la circolare DAP datata 11 aprile 2025, con la quale sono state adottate linee guida volte a disciplinare in concreto termini e modalità di esercizio del diritto all'affettività a seguito delle sollecitazioni della Corte costituzionale. La circolare, quanto alle ragioni ostative, muove dal presupposto che il titolo di reato non sia, di per sé, idoneo a precludere l'accesso ai colloqui in condizioni di intimità. La decisione del Direttore dell'Istituto deve, piuttosto, essere preceduta da un'adeguata istruttoria preliminare, fondata sugli elementi desumibili dalla condotta intramuraria del detenuto e soggetta a periodico aggiornamento. In questa prospettiva, anche i pregressi rilievi disciplinari non assumono valore automaticamente impeditivo, ma impongono alla Direzione una valutazione più rigorosa delle condotte trasgressive, al fine di verificare se esse siano concretamente indicative di un pericolo per la sicurezza, l'ordine o la disciplina dell'istituto. La circolare precisa, inoltre, che, in presenza di rapporti disciplinari indicativi di rischi per lo svolgimento dei colloqui riservati, specie se elevati negli



ultimi sei mesi, ovvero nel caso di detenuti trasferiti per motivi di sicurezza, l'autorizzazione potrà intervenire solo dopo un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi, commisurato alla gravità della condotta.

Alla luce del quadro costituzionale e amministrativo di riferimento, la Corte di cassazione, riconducendo i colloqui intimi nell'alveo dei colloqui intramurari, qualifica anch'essi come un vero e proprio diritto soggettivo spettabile al detenuto, il cui esercizio, pur soggetto a limiti più stringenti rispetto a quelli previsti per i colloqui ordinari, non può essere compresso sulla base di «valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, desunte esclusivamente dal suo *curriculum* criminale, dalle pendenze giudiziarie o dalla gravità dei reati in esecuzione». Il diniego deve, invece, fondarsi su un «giudizio prognostico relativo a un pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti», che permettano di constatare che il colloquio privo di controllo visivo possa pregiudicare specifiche esigenze di sicurezza o incidere negativamente sul mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'istituto. Solamente per i detenuti imputati rileveranno, come condizioni ostative, anche quelle connesse a specifiche esigenze giudiziarie legate a procedimenti penali ancora pendenti.

Pertanto, secondo la Corte, il provvedimento impugnato non fa buon governo dei principi richiamati. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, attribuisce valore ostativo alla pendenza di un procedimento penale per fatti già vagliati in sede disciplinare e, nonostante le sollecitazioni difensive, omette di integrare la base fattuale del giudizio con i più recenti risultati del trattamento penitenziario del detenuto, da pochi mesi trasferito in altro istituto. Al contrario, il Tribunale di sorveglianza fonda il diniego su informazioni datate o non sufficientemente specifiche, quali l'imprecisata "partecipazione a disordine o sommosse" e la nota dei Carabinieri sui collegamenti con la criminalità organizzata, ritenuta dalla stessa ordinanza priva di effettiva valenza dimostrativa. Per tali ragioni, la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.

3. Il commento

La pronuncia in commento si inserisce nel più ampio percorso di affermazione e graduale definizione applicativa dei colloqui in condizioni di intimità, avviato dalla [sentenza n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale e proseguito dalla giurisprudenza di legittimità. Sulla scia dei principi enunciati dal Giudice delle leggi, la Cassazione definisce progressivamente i presupposti applicativi dell'istituto: prima sotto il profilo della tutela giurisdizionale e della natura del diritto, con Cass., sez. I, sent. 11 dicembre 2024, dep. 2 gennaio 2025, n. 8; poi sotto il profilo dell'effettività organizzativa e dell'obbligo dell'amministrazione di consentire il concreto esercizio del diritto, con Cass., sez. I, sent. 15 luglio 2025, dep. 1° ottobre 2025, n. 32376; e ora, con la sentenza in esame, con cui la Suprema Corte, ponendosi in continuità con l'indirizzo già affermato, compie un ulteriore passaggio. La Corte, infatti, contribuisce a delineare le condizioni alle quali l'accesso ai colloqui intimi può essere legittimamente compresso. Il profilo centrale della pronuncia non riguarda, dunque, il riconoscimento del diritto, ormai acquisito nella giurisprudenza successiva alla sentenza costituzionale, bensì la verifica dei limiti ostativi al suo esercizio.

Tale esame assume particolare rilievo proprio in ragione del fondamento costituzionale e convenzionale del diritto all'affettività. I colloqui in condizioni di intimità, infatti, sono funzionali alla tutela della dignità della persona detenuta, al mantenimento delle relazioni familiari e sociali e alla finalità rieducativa della pena, trovando copertura negli artt. 2, 3, 27, comma 3, 29, 30 e 31 Cost., nonché nell'art. 8 Cedu. Ne deriva che le ragioni di sicurezza, ordine e disciplina, pur idonee a



giustificare una compressione del diritto, non possono essere invocate in modo generico o presuntivo, ma devono essere sorrette da una valutazione concreta, attuale e individualizzata.

In questa prospettiva, la sentenza appare significativa perché esclude che precedenti disciplinari, pendenze penali o informative di polizia possano operare come automatismi preclusivi. Tali elementi possono certamente assumere rilievo, ma solo ove siano effettivamente indicativi di un rischio attuale che lo svolgimento del colloquio, senza controllo visivo, possa pregiudicare specifiche esigenze di sicurezza o incidere negativamente sull'ordine e sulla disciplina dell'istituto.



Silvia Piergiovanni*

Il diritto di accesso ai colloqui intimi della coppia sposata in carcere

Cass. pen., Sez. IV, 23 giugno 2026 (ud. 18 giugno 2026), n. 23129

Pres. Montagni – Rel. Mari

1. Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato, detenuto in custodia cautelare in carcere, avverso l'ordinanza con la quale l'Autorità giudiziaria procedente aveva negato l'accesso ai colloqui riservati con la moglie. In particolare, a fondamento del rigetto, il Tribunale aveva valorizzato la pericolosità sociale del richiedente, desunta dalle precedenti condanne riportate per delitti particolarmente efferati. Inoltre, secondo il Tribunale, l'avvenuta celebrazione del matrimonio in carcere impediva di ritenere integrata la prova della pregressa e stabile relazione di convivenza tra i coniugi, presupposto necessario per la concessione dei colloqui riservati.

L'imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 18 ord. penit., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., nonché la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento alla valutazione di sussistenza del legame affettivo tra i coniugi, esclusa per la mancanza di un'effettiva convivenza pregressa.

Sotto il primo profilo, il ricorrente si duole delle motivazioni poste dal Tribunale a fondamento della valutazione di pericolosità sociale, del tutto avulse da eventuali profili di rischio strettamente connessi all'ammissione al colloquio intimo con la moglie.

Quanto al presupposto di uno stabile legame affettivo, il ricorrente evidenzia che è stata valorizzata la carenza di un presupposto, qual è quello della effettiva stabile convivenza in una fase antecedente alla detenzione, del tutto estraneo al dato normativo e non richiesto dalla Corte costituzionale nella motivazione della [sentenza n. 10 del 2024](#). Peraltro, prosegue il ricorrente, la circostanza stessa della celebrazione del matrimonio, in costanza di detenzione, costituirebbe di per sé un elemento significativo della stabilità del vincolo affettivo tra i coniugi. Né il Tribunale avrebbe chiarito in motivazione le ragioni per le quali tale profilo non fosse stato ritenuto sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'istanza.

Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

2. La decisione

La Corte accoglie il ricorso e dispone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

In via preliminare, i giudici di legittimità aderiscono al consolidato orientamento secondo il quale sono ricorribili in cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, quand'anche imputati, trattandosi di decisioni che possono aggravare l'afflittività della detenzione.

Entrando nel merito della questione oggetto del ricorso, la Suprema Corte si pone nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 10 del 2024](#), che ha incluso i colloqui intimi nella sfera dei diritti fondamentali della persona, sottraendoli a qualsiasi logica premiale e

* Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso la Sapienza Università di Roma.

consentendone la limitazione solo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina interni agli istituti.

In punto di diritto, la Corte ritiene di poter esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso, riconducendo entrambi al vizio *ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.*, dal momento che il concetto di “legge”, rilevante per il giudizio di legittimità, deve riferirsi al contenuto precettivo risultante dal connubio tra il dato testuale della disposizione e il significato dallo stesso assunto nell'interpretazione giurisprudenziale, soprattutto quando scaturente da decisioni della Corte costituzionale.

Nel caso di specie, nel rigettare la richiesta di colloquio, il Tribunale è incorso in un tipico *error in iudicando*, avendo applicato l'art. 18 ord. penit. senza tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte costituzionale [con la pronuncia n. 10 del 2024](#).

In particolare, il giudice del merito ha rigettato la richiesta di colloquio sul presupposto della pericolosità in astratto del detenuto, desunta dalla gravità delle condanne già subite in via definitiva e dalla pendenza di un ulteriore procedimento a suo carico. La Corte costituzionale richiede, invece, che il giudizio di pericolosità, potenzialmente ostativo all'accesso ai colloqui intimi, si fondi su indici concreti e attuali, in grado di dimostrare che l'accoglimento della richiesta potrebbe esporre a specifici rischi per la sicurezza, ovvero pregiudicare il mantenimento dell'ordine e della disciplina interni. In altri termini, per poter legittimamente comprimere il diritto del singolo allo svolgimento dei colloqui riservati, non è sufficiente riconoscerne l'astratta capacità a delinquere, ma occorre individuare puntualmente i rischi che possono sorgere per effetto dell'incontro con il *partner*.

L'Autorità giudiziaria ha, inoltre, sostenuto la carenza del presupposto dello stabile legame affettivo, anch'esso valorizzato dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 10 del 2024](#). Il Tribunale ha negato l'autorizzazione muovendo dalla mera constatazione che il matrimonio fosse stato celebrato in carcere e che, dunque, non vi fosse prova di una precedente convivenza stabile tra i coniugi. Tale argomentazione, tuttavia, non considera adeguatamente che la Corte costituzionale, nella [sentenza n. 10 del 2024](#), ha preso in espressa considerazione il fenomeno dei cd. “matrimoni bianchi”, evidenziando come gli stessi, oltre a ledere la dignità degli sposi, possano integrare una causa di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conseguentemente, l'avvenuta celebrazione del matrimonio in carcere non può essere invocata quale elemento idoneo ad escludere la stabilità del legame affettivo, in forza della carenza di una convivenza pregressa. Al contrario, si tratta di una circostanza che integra di per sé un indice della serietà del vincolo affettivo tra i coniugi. Pertanto, ove sia stato celebrato il matrimonio nel corso della detenzione, deve escludersi la necessità di fornire ulteriori elementi a riprova della sussistenza di un solido legame affettivo pregresso. Tale esigenza conserva, invece, rilievo in presenza di rapporti *more uxorio*, ove la stabilità del legame necessita di ulteriori elementi di prova.

3. Il commento

La pronuncia consolida il percorso tracciato dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 10 del 2024](#). Infatti, sebbene la prassi evidenzia quotidianamente la concreta difficoltà nel dare piena attuazione ai principi espressi in tale sede, appare ormai acquisito che il diritto ad esprimere l'affettività e la sessualità, anche in costanza di detenzione, deve includersi nell'alveo dei diritti fondamentali della persona.

Ciononostante, permane una certa “resistenza” nel consentire che l'esercizio di tali diritti prevalga sulle esigenze di sicurezza. Proprio per tale ragione, svolge un ruolo fondamentale la corretta e puntuale individuazione dei presupposti per l'accesso ai colloqui intimi e, specularmente, dei fattori che ne rappresentano il limite. Infatti, solo attraverso la definizione di criteri chiari e verificabili è

possibile assicurare un effettivo controllo sulla ragionevolezza delle decisioni che comprimono tale diritto. In merito, deve riconoscersi l'importante contributo della giurisprudenza di legittimità che, dopo la [sentenza n. 10 del 2024](#), ha progressivamente precisato la portata applicativa dei principi affermati dalla Corte costituzionale. Nel caso di specie, la Suprema Corte si è soffermata sul requisito della stabile convivenza pregressa, invocato dal giudice del merito quale presupposto imprescindibile per dimostrare la stabilità del legame affettivo. Concentrando l'attenzione sull'assenza di una convivenza pregressa, il Tribunale ha finito per trascurare la presenza dell'indice maggiormente significativo della stabilità del legame: l'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Del resto, proprio la circostanza che il vincolo matrimoniale sia stato costituito durante la detenzione rende ancora più rilevante la possibilità di accesso ai colloqui intimi, i quali rappresentano l'unico strumento concretamente idoneo a evitare che il matrimonio sia privato della possibilità di un'effettiva dimensione relazionale. In tale prospettiva, la tutela dell'affettività assume una funzione ulteriore, contribuendo a contrastare il fenomeno dei cd. "matrimoni bianchi", richiamato dalla stessa Corte costituzionale.

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DI MERITO



Anna Maratea*

**La rilevanza dei precedenti disciplinari nell'accesso ai colloqui intimi:
oltre gli automatismi preclusivi**

[Mag. Sorv. di Bologna, ordinanza 22 aprile 2026, n. 1807](#)

1. Il caso

La vicenda trae origine dal reclamo proposto da un detenuto ristretto presso la Casa Circondariale di Ferrara, il quale, in esecuzione di un cumulo di pene per diversi reati (tra cui ricettazione, furto, estorsione, rapina e lesioni), con fine pena previsto per il 2040, aveva chiesto di essere ammesso ai colloqui intimi con la propria compagna, alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale.

La Direzione dell'istituto, con provvedimento del 1° ottobre 2025, aveva tuttavia respinto la richiesta, ritenendo che non fosse possibile organizzare il colloquio riservato essendo ancora in corso le verifiche logistiche e strutturali finalizzate a tale scopo.

A seguito del diniego, l'interessato proponeva reclamo giurisdizionale *ex art. 35-bis* e art. 69 ord. penit. all'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Bologna.

Nel corso dell'istruttoria emergeva che la posizione del detenuto era stata esaminata nel corso di una riunione di équipe occorsa l'8 ottobre 2025. Dalla relazione istruttoria emergeva che il detenuto aveva mantenuto, presso la Casa Circondariale di Ferrara, una condotta complessivamente regolare. Tuttavia, l'équipe trattamentale aveva espresso parere negativo all'ammissione ai colloqui intimi, valorizzando i precedenti disciplinari maturati in altri istituti penitenziari, la limitata conoscenza del soggetto, il contesto familiare particolarmente problematico emerso nel corso dell'osservazione, nonché il persistente atteggiamento di rancore nei confronti delle istituzioni, sebbene tale profilo apparisse in progressiva attenuazione.

Contestualmente, la Direzione dell'istituto rappresentava di avere già individuato gli spazi potenzialmente destinabili ai colloqui intimi, ma di essere ancora in attesa dei necessari finanziamenti per realizzare gli interventi di adeguamento strutturale. Dalle informazioni acquisite presso le forze di polizia emergevano, inoltre, precedenti di polizia riferibili sia al detenuto sia alla compagna, nonché un episodio di rinvenimento di sostanza stupefacente durante la detenzione, elementi tutti richiamati a sostegno del diniego.

2. La decisione

Il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo, ritenendo illegittimo il diniego opposto dalla Direzione della Casa Circondariale di Ferrara. In primo luogo, ha osservato come non fosse controversa l'esistenza di un rapporto affettivo stabile tra il detenuto e la compagna, presupposto richiesto dalla sentenza [n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale per l'accesso ai colloqui intimi. Ha quindi rilevato che la motivazione addotta dall'amministrazione penitenziaria risultava insufficiente, poiché fondata, da un lato, sulla mancata ultimazione degli interventi logistici e strutturali necessari all'organizzazione dell'incontro e, dall'altro, sul generico richiamo ai precedenti disciplinari e alle valutazioni dell'équipe trattamentale, senza un'effettiva dimostrazione della sussistenza di concrete

* Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto presso l'Università degli Studi Roma Tre.

esigenze di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina tali da giustificare il permanere del controllo visivo.

Richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale, il Magistrato ha posto in luce come il diritto ai colloqui intimi costituisce espressione del diritto all'affettività e configura un vero e proprio diritto soggettivo della persona detenuta, comprimibile solo in presenza di specifiche e attuali ragioni di sicurezza o di disciplina. In tale prospettiva, le difficoltà organizzative dell'istituto non possono tradursi in una sospensione *sine die* dell'esercizio del diritto, né il mero richiamo a precedenti disciplinari può ritenersi sufficiente in assenza di una valutazione concreta della loro idoneità a dimostrare la necessità del controllo visivo durante il colloquio.

Particolare rilievo assume il ragionamento svolto dal Magistrato di sorveglianza in ordine ai precedenti disciplinari. Pur prendendo atto dei tre illeciti disciplinari commessi nel 2025, il giudice ne ha escluso l'idoneità a fondare, di per sé, un giudizio di incompatibilità con l'accesso ai colloqui intimi. L'ordinanza sottolinea, infatti, come tali episodi debbano essere letti nel loro concreto contesto di maturazione: infatti, essi risultavano tutti riconducibili allo stato di esasperazione e di frustrazione derivante dalla compressione della vita affettiva del detenuto, e in particolare alle vicende legate alla nascita del figlio. Il primo illecito traeva origine dalla mancata risposta alla richiesta di un permesso di necessità formulata per assistere alla nascita del minore. Il secondo riguardava il rinvenimento, nella disponibilità del detenuto, di sostanza stupefacente; in quella circostanza, l'interessato aveva dichiarato di aver avvertito il bisogno di assumerla a causa dell'inadeguatezza della terapia somministrata e del comportamento asseritamente tenuto nei suoi confronti dagli operatori dell'istituto. Il terzo episodio, infine, era consistito in minacce rivolte a un ispettore, maturate nel contesto delle proteste per l'assenza, all'interno dell'istituto, di una ludoteca destinata agli incontri con i figli.

In questa prospettiva, le condotte disciplinarmente rilevanti non venivano interpretate come manifestazione di una stabile inclinazione all'indisciplina o alla violenza, bensì come reazioni episodiche a una specifica situazione di sofferenza personale: «[...] essendo gli illeciti disciplinari strettamente connessi alla vicenda della nascita del figlio e collocati in un arco temporale ravvicinato, gli stessi non possono considerarsi espressivi della capacità del detenuto di mettere in generale a repentaglio l'ordine e la sicurezza dell'istituto».

Da tale ricostruzione il Magistrato fa discendere un'affermazione di particolare rilievo: i precedenti disciplinari assumono rilevanza solo se concretamente indicativi di un rischio per la sicurezza connesso allo svolgimento del colloquio intimo. Non è, quindi, sufficiente il mero dato storico dell'illecito disciplinare, ma occorre verificare se esso riveli una pericolosità specifica rispetto alla fruizione del colloquio in assenza di controllo visivo. Nel caso di specie, il giudice ha escluso che i tre episodi disciplinari potessero assolvere a tale funzione prognostica, poiché essi non dimostravano che il detenuto fosse incline a strumentalizzare i colloqui intimi o che la loro concessione potesse determinare un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

Per i motivi di cui sopra, il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha accolto il reclamo della persona ristretta, ordinando alla Direzione della Casa Circondariale di Ferrara di consentire l'esercizio del diritto ai colloqui intimi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, predisponendo idonei locali conformi ai requisiti individuati dalla sentenza [n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale. Il giudice ha inoltre precisato che, qualora l'istituto non fosse stato in grado di assicurare, entro il termine, le condizioni necessarie allo svolgimento dei colloqui, l'Amministrazione avrebbe dovuto individuare un diverso istituto penitenziario presso il quale consentirne l'effettiva fruizione, così da evitare che le carenze organizzative si traducevano in un'indebita compressione del diritto all'affettività.



3. Il commento

La pronuncia si colloca in linea di continuità con il percorso, già avviato dalla magistratura di sorveglianza, volto a ricondurre l'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di colloqui intimi entro i confini tracciati dalla sentenza [n. 10 del 2024](#) della Corte costituzionale. In particolare, a seguito della pubblicazione delle [Prime linee guida](#) del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dell'11 aprile 2025, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con l'ordinanza n. 1309 del 24 settembre 2025, era già intervenuto a fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni contenute nella circolare dipartimentale, escludendo che le stesse potessero tradursi in automatismi preclusivi incompatibili con la natura di diritto fondamentale riconosciuta ai colloqui intimi.

Anche l'ordinanza in commento si confronta con il tema della rilevanza delle sanzioni disciplinari, offrendo un ulteriore sviluppo ai principi già affermati. Il giudice si sofferma, in particolare, su un duplice profilo: da un lato, quello temporale, concernente il rapporto tra l'epoca di commissione dell'illecito disciplinare e la richiesta di accesso ai colloqui intimi; dall'altro, quello qualitativo, valorizzando la necessità che sussista uno stretto nesso funzionale tra il comportamento disciplinarmente rilevante e il concreto pericolo che lo svolgimento del colloquio senza controllo a vista possa arrecare all'ordine e alla sicurezza dell'istituto. Solo in presenza di tale collegamento la condotta può legittimare una compressione del diritto all'affettività.

Se l'ordinanza di Spoleto aveva ridimensionato la portata dell'espressione «in ogni caso» contenuta nella circolare del DAP, escludendo che essa potesse introdurre una preclusione automatica e permanente, l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bologna compie un passo ulteriore, chiarendo come debba essere effettuata la valutazione in concreto: non è sufficiente accertare l'esistenza di un illecito disciplinare, ma occorre verificare se esso sia effettivamente sintomatico di un rischio specifico per il corretto svolgimento del colloquio intimo. In tal modo, la necessità di un nesso tra fatto illecito e diritto inciso trova oggi una significativa conferma nella giurisprudenza di sorveglianza.

Emblematica, sotto questo profilo, è la valutazione compiuta dal Magistrato in relazione al rinvenimento di sostanza stupefacente nella disponibilità del detenuto. Si tratta di una delle ipotesi che le [Prime linee guida](#) del DAP sembrano considerare maggiormente ostative all'accesso ai colloqui intimi. Il paragrafo 7 della circolare prevede, infatti, che «in ogni caso l'autorizzazione potrà essere negata nell'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti e/o rinvenimento [...] di telefoni cellulari, di oggetti atti ad offendere o il cui possesso non è consentito», utilizzando una formula che, almeno sul piano letterale, sembra attribuire a tali condotte una valenza pressoché automaticamente preclusiva.

L'ordinanza in commento, invece, afferma che la previsione amministrativa «non deve essere letta come un automatismo, dovendo essere interpretata alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale». Da tale premessa il Magistrato ricava una conseguenza di particolare rilievo: il possesso di sostanza stupefacente assume rilevanza soltanto quando costituisca sintomo del coinvolgimento del detenuto in un'attività di cessione o di traffico all'interno dell'istituto, ovvero quando sia concretamente indicativo del rischio che il colloquio intimo possa essere strumentalizzato per finalità analoghe. Il pericolo che l'Amministrazione è chiamata a prevenire, infatti, «deve essere concreto e attuale» e non può essere desunto dal mero dato storico dell'illecito disciplinare; allo stesso modo, «il possesso di sostanza stupefacente o di altri oggetti vietati in un determinato momento della detenzione non può giustificare *sine die* il diniego dell'accesso ai colloqui intimi».

Proprio l'applicazione di tale criterio conduce il Magistrato ad escludere la rilevanza ostativa della condotta contestata. L'ordinanza osserva, infatti, che il detenuto aveva dichiarato di aver fatto uso

personale della sostanza e che nessun elemento dell'istruttoria consentiva di ritenere il suo coinvolgimento in traffici di stupefacenti all'interno dell'istituto. Parimenti, non emergeva alcun elemento dal quale ricavare che la sostanza fosse stata introdotta in carcere attraverso i colloqui con la compagna o che questi ultimi potessero essere utilizzati, in futuro, per analoghe finalità. In altri termini, difettava proprio quel nesso funzionale tra il fatto disciplinare e il concreto rischio derivante dallo svolgimento del colloquio intimo che, secondo la Corte costituzionale, costituisce il presupposto necessario per comprimere il diritto all'affettività.

Significativa è, infine, l'ulteriore precisazione del Magistrato secondo cui l'eventuale rischio di introduzione di sostanze o altri oggetti vietati attraverso il colloquio può essere efficacemente fronteggiato mediante i controlli cui l'Amministrazione è comunque tenuta a sottoporre il visitatore all'ingresso e il detenuto all'uscita dall'incontro. L'esistenza di tali strumenti di prevenzione conferma che il sacrificio del diritto fondamentale all'affettività non può essere giustificato sulla base di un rischio meramente ipotetico o astratto.



Anna Maratea*

Il rimedio compensativo ex art. 35-ter ord. penit. tra spazio minimo detentivo e fattori compensativi

[Mag. Sorv. di Roma, ordinanza 25 maggio 2026, n. 11385](#)

1. Il caso

La vicenda trae origine dal reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit., da un detenuto ristretto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, il quale chiedeva il riconoscimento del rimedio compensativo previsto per le ipotesi di detenzione in condizioni inumane o degradanti. Il reclamante deduceva che, nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2021 e il 9 giugno 2025, era stato sottoposto a condizioni detentive lesive dell'art. 3 Cedu, lamentando di aver soggiornato in camere detentive con uno spazio individuale inferiore ai 3 mq al netto degli arredi, nonché in ambienti caratterizzati da insufficiente aerazione, inadeguato riscaldamento e dalla mancanza di acqua calda. Chiedeva, pertanto, la riduzione della pena prevista dall'art. 35-ter ord. penit. in relazione a tutte le giornate nelle quali aveva subito il pregiudizio dedotto.

Nel corso dell'istruttoria, il Magistrato di sorveglianza acquisiva la relazione informativa della Direzione dell'istituto del 15 maggio 2026, richiamata quale parte integrante dell'ordinanza. Dalla documentazione emergeva che il detenuto, dalla data di ingresso nell'istituto sino alla proposizione del reclamo, era stato sempre allocato in camere doppie o multiple. In particolare, risultava che egli aveva trascorso 1.000 giorni in una camera condivisa con altri cinque detenuti, disponendo di uno spazio individuale di 2,54 mq; per ulteriori 13 giorni, dal 5 al 17 febbraio 2022, aveva invece usufruito di uno spazio individuale di 2,98 mq. Nei restanti periodi di detenzione, la superficie individuale risultava superiore ai 3 mq, ma inferiore ai 4 mq, rendendo necessario verificare, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la sussistenza di eventuali fattori compensativi idonei ad escludere la violazione dell'art. 3 Cedu.

2. La decisione

Il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo solo parzialmente, muovendo dal consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui la disponibilità di uno spazio individuale inferiore ai 3 mq determina una forte presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu, mentre, qualora lo spazio sia compreso tra 3 e 4 mq, occorre procedere ad una valutazione complessiva delle condizioni detentive, tenendo conto dell'eventuale presenza di fattori compensativi. Richiamando tale orientamento, il giudice ha ribadito che il parametro rilevante è quello dello spazio effettivamente vivibile, calcolato al netto degli arredi, e che la verifica deve essere condotta considerando congiuntamente le caratteristiche della camera detentiva e le concrete modalità di espiazione della pena.

Applicando tali principi al caso di specie, il Magistrato ha ritenuto che, con riferimento ai 13 giorni nei quali il reclamante aveva avuto a disposizione 2,98 mq, nonché ai periodi in cui lo spazio individuale era compreso tra 3 e 4 mq, la presunzione di trattamento inumano risultasse superata dalla presenza di significativi fattori compensativi. In particolare, ha valorizzato la presenza di servizi igienici separati dalla camera detentiva, l'adeguata aerazione e illuminazione dei locali, nonché le ampie possibilità di permanenza fuori dalla cella e di movimento all'interno della sezione detentiva.

* Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Diversamente, per il lungo periodo di 1.000 giorni durante il quale il reclamante aveva usufruito di uno spazio individuale di 2,54 mq, il giudice ha escluso che tali elementi fossero idonei a neutralizzare il carattere degradante della detenzione, ponendo in luce come, in presenza di uno spazio così ridotto e protratto nel tempo, non ricorressero i presupposti per attribuire efficacia compensativa alle ulteriori condizioni di vita carceraria.

Sulla base di tali considerazioni, il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo limitatamente ai periodi nei quali il detenuto aveva scontato la pena con una disponibilità di 2,54 mq pro capite, individuando puntualmente gli intervalli temporali interessati e disponendo, ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit., una riduzione della pena di 100 giorni, rigettando il reclamo per gli ulteriori periodi di detenzione.

3. Il commento

La decisione offre lo spunto per alcune riflessioni in ordine all'individuazione dei fattori compensativi rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di un trattamento inumano o degradante. Nell'escludere la violazione dell'art. 3 Cedu con riferimento ai periodi in cui il detenuto disponeva di uno spazio individuale compreso tra i tre e i quattro metri quadrati, il Magistrato di sorveglianza valorizza, tra gli altri elementi, la presenza di servizi igienici separati, l'adeguata aerazione e illuminazione della camera detentiva e la possibilità di permanere fuori dalla cella per alcune ore della giornata. Sebbene tale impostazione si collochi nel solco del criterio della valutazione complessiva delle condizioni detentive, elaborato dalla Corte EDU (tra le altre, [Mursic c. Croazia](#), Corte EDU, GC, 20 ottobre 2016, ric. n. 7334) e recepito dalle Sezioni Unite della Cassazione ([Cass., Sez. Un., n. 6551/2021](#)), la motivazione appare particolarmente sintetica con riguardo alla concreta incidenza dei fattori compensativi sulla posizione del reclamante. In particolare, non emerge un accertamento specifico delle effettive opportunità trattamentali di cui il detenuto abbia beneficiato nel corso della detenzione, né delle concrete modalità di fruizione della permanenza all'esterno della camera detentiva. Sotto questo profilo, una motivazione maggiormente puntuale e individualizzata avrebbe consentito di esplicitare con maggiore chiarezza le ragioni per cui gli elementi valorizzati siano stati ritenuti idonei ad escludere, nei periodi considerati, la sussistenza di un trattamento contrario all'art. 3 Cedu. Una simile impostazione risulterebbe, del resto, coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la valutazione dei concorrenti aspetti dell'offerta trattamentale idonei ad essere messi in bilanciamento con le dimensioni della cella collettiva deve formare oggetto di specifica motivazione in relazione alle specifiche opportunità di cui abbia realmente usufruito ciascun detenuto, non potendo essere fondata su parametri potenziali correlati all'astratta offerta trattamentale presente nell'istituto» (Cass. Pen., Sez. I, 30 maggio 2019, n. 35537).

Postilla

Nell'ambito della più ampia vicenda concernente le condizioni detentive e il sovraffollamento della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, si segnala che il G.i.p. del Tribunale di Firenze, con decreto del 28 maggio 2026, ha disposto il sequestro preventivo di sette sezioni dell'istituto, ravvisando il fumus delle contravvenzioni previste dagli artt. 64, comma 1, in relazione all'art. 63, comma 1, lett. c), e 80, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il provvedimento si fonda sull'accertata inidoneità delle condizioni igienico-sanitarie, strutturali e impiantistiche di numerose celle e spazi comuni, qualificati come luoghi di lavoro ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza, in ragione della presenza del personale penitenziario e sanitario, nonché dei detenuti impiegati in attività lavorative. La misura cautelare reale è stata giustificata dalla perdurante esposizione del personale e dei detenuti a una situazione di concreto pericolo per la salute e l'incolumità.

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE



Lorenza Grossi*

L'uso (il)legittimo della forza: la violazione, sostanziale e procedurale, dell'art. 2 Cedu nel caso *Magherini e altri c. Italia*

Corte Edu, I sez., 15 gennaio 2026, *Magherini e altri c. Italia*

1. Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dai congiunti di Riccardo Magherini, deceduto nel 2014 durante un intervento delle forze dell'ordine. I ricorrenti, in particolare, lamentano una violazione dell'art. 2 Cedu da parte dello Stato italiano, sotto il duplice aspetto degli obblighi sostanziali e procedurali: lo Stato, infatti, non solo avrebbe violato quel diritto che avrebbe dovuto proteggere, ma anche le indagini sarebbero state carenti, specie sul piano dell'indipendenza, impedendo una condanna degli autori.

I fatti si svolgono nella notte del 3 marzo 2014, quando diversi passanti contattano i servizi di emergenza di Firenze, segnalando la presenza di un uomo (Riccardo Magherini) in grave stato di agitazione. La prima pattuglia dei carabinieri giunge sul posto e, ritenuto necessario un intervento di tipo sanitario, viene allertato il 118. Intanto, arriva anche una seconda pattuglia: Magherini viene circondato dai quattro agenti e, nel tentativo di fuggire, colpisce uno di loro in testa. I carabinieri lo ammanettano e lo pongono in posizione prona sul marciapiede. Un carabiniere, mentre Magherini si trova per terra, gli sferra alcuni calci.

Come emerge da un video realizzato da un testimone, Magherini continua a dimenarsi e a urlare per alcuni minuti, dopodiché smette di parlare e resta con le manette sul marciapiede, in uno stato di apparente calma. A distanza di altro tempo, giungono i primi soccorsi da parte di volontari della Croce Rossa, che ritengono, però, necessario un intervento sanitario: Magherini non sembra reagire. Dopo ulteriori dieci minuti, arriva una seconda ambulanza con a bordo un medico: Magherini si trova in arresto cardiaco e verrà ufficialmente dichiarato morto poche ore dopo in ospedale.

Il Pubblico Ministero, informato della morte di Magherini, affida le indagini al nucleo investigativo dei Carabinieri. Gli stessi agenti che avevano preso parte all'operazione raccolgono sommarie informazioni da alcuni testimoni e procedono allo svolgimento dei primi atti istruttori. Il P.M., poi, nomina tre periti per svolgere esami tossicologici su Magherini e determinare la causa del decesso.

La causa della morte viene rinvenuta in un combinato meccanismo di tre fattori: intossicazione, disfunzione cardiaca e asfissia. Secondo quanto affermato nella perizia tecnica, Magherini era un consumatore abituale di cocaina e la notte del 3 marzo si trovava in uno stato di intossicazione acuta noto come "sindrome da delirio eccitato". I periti precisano, poi, che questa sindrome comporta un tasso relativamente basso di decessi, la maggior parte di questi, però, è connessa ad operazioni sanitarie o di polizia: varie linee guida, diffuse a partire dal 2009, richiedevano un intervento medico tempestivo; altri studi, fatti propri dalle raccomandazioni del 2005 sulla contenzione nelle carceri del Regno Unito, segnalavano che la posizione prona interferisce nella meccanica respiratoria. L'immobilizzazione di Magherini e la posizione prona per un tempo apprezzabile confermavano, secondo gli esperti, la letteratura di riferimento sul tema.

Nel febbraio 2015, i quattro agenti e i volontari della Croce Rossa vengono rinviati a giudizio per avere, in concorso fra loro, cagionato colposamente la morte di Riccardo Magherini (artt. 113 e 589 c.p.).

* Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Al termine del processo celebratosi innanzi al Tribunale di Firenze, vengono ritenuti colpevoli del reato loro ascritto tre carabinieri, con condanne da 7 a 8 mesi di reclusione. Confermata la causa del decesso nei tre fattori già individuati dai periti, il giudice di prime cure ritiene illegittimo il mantenimento in posizione prona di Magherini anche dopo che quest'ultimo aveva smesso di parlare. L'impressione, in particolare, è che l'uso della forza da parte degli agenti era da ritenersi giustificato per un lasso di tempo ristretto e limitato dall'esigenza di contenere la vittima. Il prolungamento della contenzione dopo che quest'ultima aveva smesso di dare segni di agitazione, avrebbe imposto un contegno di tipo attivo in capo ai carabinieri: gli agenti, cioè, avrebbero dovuto immediatamente liberarlo, anziché aspettare passivamente i soccorsi. L'idea per cui l'immobilizzazione si rendesse ancora necessaria si fondava – secondo il Tribunale di Firenze – sulla convinzione ostinata che il soggetto fosse ancora pericoloso.

La Corte d'appello di Firenze conferma la sentenza di primo grado.

Nel 2018, la Corte di cassazione assolve gli imputati perché il fatto non costituisce reato: viene esclusa la colpa da parte degli agenti perché l'evento non era in concreto prevedibile. Al momento dei fatti, secondo i giudici di legittimità, non erano ancora entrate in vigore le linee guida che chiarivano le modalità di intervento in casi di agitazione psicofisica dovuta all'uso di alcol e/o sostanze stupefacenti. Queste linee guida, perciò, non potevano essere conosciute dagli agenti, che avevano operato sulla base di quanto stabilito nella circolare del 2008, che prevedeva in questi casi l'ammanettamento in posizione prona.

Il ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 2 Cedu (diritto alla vita), attiene quindi al fondamento e ai limiti dell'uso della forza da cui derivi la morte di una persona.

2. La decisione

La Corte muove da un inquadramento dell'art. 2 Cedu, soffermandosi sul contenuto del § 2 («La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione»). Questo paragrafo, precisa la Corte, individua i casi in cui non già è permesso uccidere intenzionalmente, ma è consentito l'uso della forza, da cui deriva come conseguenza non voluta la morte di un uomo.

Vista l'importanza del diritto tutelato, occorre valutare con cautela la “assoluta necessità” dell'uso della forza: i giudici di Strasburgo, richiamando precedenti orientamenti, ricordano, ad esempio, che l'azione delle forze di polizia debba essere regolamentata, altrimenti si tratterebbe di una condotta arbitraria; l'art. 2 Cedu, poi, fonderebbe in capo allo Stato l'obbligo positivo di formare in maniera adeguata le forze dell'ordine, così da offrire un alto grado di competenza e prevenire possibili violazioni dei diritti umani.

Quanto agli obblighi negativi, nessun dubbio sul fatto che la condotta degli agenti abbia contribuito, da un punto di vista causale, a determinare la morte di Magherini. Si tratta piuttosto di comprendere se l'uso della forza sia da ritenersi “assolutamente necessario” sulla base del § 2 dell'art. 2 Cedu.

Non diversamente dalla ricostruzione fatta propria dai giudici di merito, la Corte individua due distinti segmenti nella condotta degli agenti. In un primo momento, l'ammanettamento e l'immobilizzazione si rendono necessari per garantire la pubblica sicurezza, così perseguendo uno dei fini indicati dal § 2 dell'art. 2 Cedu. La posizione prona, però, è stata mantenuta oltre il necessario, anche quando Magherini aveva smesso di dimenarsi e, anzi, appariva incosciente. Viene quindi riscontrata una violazione degli obblighi negativi derivanti dall'art. 2 Cedu.



Per quanto attiene, invece, agli obblighi positivi, si tratterebbe di comprendere se lo Stato avesse fornito agli agenti una formazione sulla tecnica specifica (collocazione in posizione prona) adottata per l'immobilizzazione. La Corte muove dall'assunto per cui l'utilizzo della posizione prona potrebbe risultare letale, specie se utilizzata nei confronti di soggetti che si trovino sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La circolare che, però, chiarisce i rischi connessi a questa posizione è successiva ai fatti e, per questo, la Corte ritiene che lo Stato italiano abbia violato l'obbligo positivo di formazione derivante dall'art. 2 Cedu. In un *obiter dictum*, fra l'altro, i giudici di Strasburgo mostrano preoccupazione per il fatto che nelle successive circolari, che hanno sostituito quella del 2014, non abbiano mantenuto il rinvio a questi aspetti. Da ultimo, la Corte esamina le questioni relative agli obblighi procedurali: i ricorrenti lamentano, in effetti, la scelta – fatta dalla Procura e non impedita dall'ordinamento – di affidare le indagini allo stesso nucleo investigativo che aveva preso parte all'operazione in cui era deceduto Magherini. Per i giudici di Strasburgo, le doglianze sono fondate: le indagini, in cui gli stessi (futuri) imputati hanno raccolto le dichiarazioni dei testimoni oculari, non risultano conformi al requisito di indipendenza e viene, perciò, dichiarata nuovamente la violazione dell'art. 2 Cedu.

3. Il commento

La vicenda *Magherini e altri c. Italia* permette alla Corte di Strasburgo di ribadire le conclusioni già espresse pochi mesi prima in [Kalkan c. Danimarca](#) (Corte Edu, IV sez., 27 maggio 2025, ric. n. 51781/22): si tratta di un caso molto simile, in cui una persona detenuta decedeva in seguito all'immobilizzazione in posizione prona eseguita dalle forze dell'ordine. Anche in quella occasione la Corte Edu riscontrava una violazione dell'art. 2 Cedu, ritenendo che la Danimarca non avesse fornito agli agenti una adeguata formazione sui rischi connessi all'utilizzo di questa posizione. Il punto maggiormente interessante della sentenza *Magherini contro Italia*, in effetti, attiene al fondamento e ai limiti del § 2 dell'art. 2 Cedu, relativamente alla assoluta necessità dell'uso della forza, specie se esercitato da autorità pubbliche. L'impressione è che, in questi casi, la valutazione della Corte Edu tenda ad essere estremamente scrupolosa, verificando, anzitutto, se l'utilizzo della forza sia regolamentato in maniera chiara all'interno della legislazione nazionale e, in seconda battuta, se la formazione delle autorità pubbliche sia adeguata a prevenire eventi letali. In questa vicenda, il fatto che la circolare del 2008 nulla disponesse in ordine ai rischi connessi all'utilizzo della posizione prona rappresenta la base su cui è fondata la condanna dell'Italia. Si tratta di una lacuna nuovamente presente nell'ordinamento italiano: la Corte Edu, con preoccupazione, fa presente che la circolare del 2019, che ha sostituito le precedenti, omette di specificare i rischi connessi all'utilizzo di questa posizione nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica. Sarebbe opportuno, allora, aggiornare quanto prima il quadro normativo di riferimento, cui è affidato il difficile compito di prevenire eventi di questo tipo. Accanto al mancato adempimento degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 Cedu, poi, i giudici di Strasburgo riscontrano una violazione anche degli obblighi negativi e procedurali. Quanto al primo aspetto, determinante risulta essere la circostanza per cui gli agenti mantengano Magherini in posizione prona anche quando ha ormai smesso di dimenarsi e si trova in uno stato di incoscienza: valutazione non dissimile da quella operata dai giudici di merito, che avevano condannato gli imputati per omicidio colposo.

Rispetto al tema degli obblighi procedurali, si tratta della parte maggiormente prevedibile della sentenza: del resto, appare paradossale che le indagini vengano affidate ai principali indiziati. Questa sentenza, infine, è stata confermata a maggio dalla Grande Camera (cfr. [Grand Chamber Panel's decisions](#), 11 maggio 2026), che ha respinto il ricorso presentato dal Governo.



Lorenza Grossi*

Salute e carcere. La Corte Edu riconosce la violazione dell'art. 3 Cedu per la mancata fisioterapia nei confronti di persona detenuta affetta da paraplegia

Corte Edu, I sez., 21 maggio 2026, *Pelle c. Italia*

1. Il caso

Il ricorso con cui si misura la Corte di Strasburgo nella vicenda *Pelle c. Italia* attiene ai rapporti di (in)compatibilità fra detenzione carceraria e stato di salute della persona detenuta. Francesco Pelle sconta la pena dell'ergastolo per aver commesso diversi reati. Appena un anno dopo dalla sua condanna, la Corte d'assise di Locri sostituisce la detenzione con la detenzione domiciliare, perché Pelle è affetto da paraplegia degli arti inferiori, utilizza una sedia a rotelle e necessita di una fisioterapia difficilmente erogabile in carcere.

Dopo un periodo di latitanza, dal 2019 al 2021, Pelle viene detenuto in diverse carceri italiane e, sin dal 2022, lamenta l'assenza di una adeguata terapia riabilitativa all'interno delle mura detentive.

Nell'agosto 2022 viene trasferito nel carcere di Parma, in una cella attrezzata per persone detenute paraplegiche: le sedute di fisioterapia sono però sporadiche e le esigenze di Pelle di seguire una terapia continua, pur riconosciute dalle stesse autorità sanitarie del carcere, risultano impossibili da eseguire per carenza di personale.

Il ricorrente, allora, presenta un'istanza al Tribunale di Sorveglianza, chiedendo che gli venga concesso il rinvio della pena per motivi di salute o la detenzione domiciliare c.d. umanitaria, ritenendo le proprie condizioni di salute incompatibili con la detenzione carceraria (art. 47, co. 1-ter, ord. penit.). Il Tribunale rigetta l'istanza: Pelle si trova all'interno di una cella adatta alle sue condizioni e beneficia di una assistenza quotidiana; ad ogni modo, l'anno prima era stato sottoposto a dieci sedute di fisioterapia e altre erano state programmate. Anche la Corte di cassazione rigetterà, un anno più tardi, il ricorso proposto.

Pelle presenta un'altra istanza, ma anche questa viene rigettata. Successivamente, la fisiatra del carcere gli prescrive un programma di riabilitazione con uno stabilizzatore per statica, nonostante il medico di fiducia avesse insistito sulla necessità di una fisioterapia quotidiana.

Pelle, quindi, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu, ritenendo che, in assenza della fisioterapia, il suo trattenimento in carcere sia illegittimo.

2. La decisione

La Corte, anzitutto, rammenta che i principi generali relativi all'obbligo di tutelare la salute delle persone detenute sono quelli espressi in *Rooman c. Belgio* (Corte Edu, GC, 31 gennaio 2019, ric. n. 18052/11).

Il tema su cui si incardina la decisione dei giudici è quello dell'assenza di fisioterapia per Pelle: il Governo sostiene che Pelle ha ricevuto un trattamento adeguato al suo stato di salute (cella attrezzata, assistenza quotidiana) e, ad ogni modo, alcune sedute di fisioterapia erano state erogate; il ricorrente, d'altro canto, ne lamenta l'assenza, fatta eccezione per brevi e sporadici cicli.

* Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

La Corte di Strasburgo muove dalla decisione assunta dalla Corte d'assise di Locri nel 2009, che, sin dal principio della detenzione di Pelle e viste le sue esigenze sanitarie, aveva disposto la sostituzione della detenzione con la detenzione domiciliare per garantire una regolare fisioterapia.

Esigenze confermate, del resto, anche da un altro carcere nel quale era stato trasferito e dalle stesse autorità sanitarie del carcere di Parma. Il Tribunale di Bologna, fra l'altro, nel pronunciarsi sull'istanza presentata dal ricorrente, aveva affermato la compatibilità tra stato di salute di quest'ultimo e detenzione carceraria senza ritenere opportuno nominare un consulente medico. La decisione si fondava su un referto medico, che, però, non conteneva alcuna indicazione operativa circa il proseguimento della fisioterapia.

Al momento della decisione della Corte Edu, le ultime sedute di cui aveva usufruito Pelle si erano svolte nel novembre 2022: da allora, il ricorrente non ha potuto più beneficiare della terapia ritenuta necessaria per le sue patologie. Questo basta ai giudici di Strasburgo per ritenere che «il trattamento al quale è stato conseguentemente sottoposto il ricorrente abbia ecceduto l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e abbia costituito un "trattamento inumano e degradante" ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione».



Antonella Massaro*

**Il “vuoto normativo” nel passaggio dagli OPG alle REMS
nel caso *Albertani e altri c. Italia***

[Corte Edu, I sez., 6 giugno 2026, *Albertani e altri c. Italia*](#)

1. Il caso

La ricorrente, Stefania Albertani, viene arrestata il 7 ottobre 2009, accusata, tra l'altro, dell'omicidio di sua sorella e del tentato omicidio di sua madre.

All'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare di Como, con sentenza del 20 maggio 2011, ritiene che la ricorrente abbia commesso i reati contestati, ma, al momento del fatto, era parzialmente incapace di intendere e di volere, sulla base di una perizia supportata anche da evidenze neuroscientifiche. Viene altresì accertata la pericolosità sociale della donna. Il giudice condanna la ricorrente a venti anni di reclusione, ordinando la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), da eseguire prima della pena detentiva.

Dopo tre anni, nel 2014, il Magistrato di sorveglianza procede a un riesame della pericolosità, ritenendo che, visto il miglioramento delle condizioni della paziente e la diminuzione della sua pericolosità, la misura di sicurezza detentiva potesse essere sostituita dalla libertà vigilata con collocamento in una struttura terapeutica, da eseguire dopo la reclusione. Le condizioni psichiche della donna, anche in considerazione di sintomi depressivi e di un elevato rischio di autolesionismo erano tuttavia incompatibili con un immediato trasferimento in carcere, determinando quindi la prosecuzione del ricovero in OPG, in base a quanto previsto dall'art. 148 c.p.

A seguito della definitiva chiusura degli OPG in Italia (d.l. n. 211 del 22 dicembre 2011, convertito nella l. n. 9 del 17 febbraio 2012, e d.l. n. 52 del 31 marzo 2014, convertito nella l. n. 81 del 2014), l'OPG di Castiglione delle Stiviere, presso cui era ricoverata Albertani, viene convertito in Residenza per l'esecuzione di una misura di sicurezza (REMS). Il passaggio dagli OPG alle REMS non si è tradotto in un mero scambio di etichette, rendendo di fatto inapplicabile l'art. 148 c.p. alle nuove strutture. Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza [n. 99 del 2019](#), le REMS sono destinate in via esclusiva all'esecuzione di una misura di sicurezza e non anche alle ipotesi disciplinate dall'art. 148 c.p.: la Corte, in particolare, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter ord. penit.

La ricorrente viene quindi trasferita nel carcere di San Vittore, nonostante ad avviso dello psichiatra dell'OPG il regime di detenzione ordinaria avrebbe interrotto il percorso terapeutico e vanificato i risultati raggiunti fino a quel momento.

Il trasferimento in carcere avviene il 22 maggio 2015.

La ricorrente mostrava buone condizioni psichiche, soprattutto grazie al lavoro svolto in OPG, ma era evidente il rischio di ricaduta, specie per la patologia depressiva e i disturbi alimentari. Oltre alla terapia farmacologica, restava indispensabile la psicoterapia, che, però, non poteva essere adeguatamente svolta in ambiente detentivo.

* Professoressa associata di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

La ricorrente chiede la sostituzione della detenzione in carcere con una misura più appropriata, secondo quanto previsto dagli artt. 146 e 147 c.p., ma il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza respingono la richiesta: non era accertabile una vera e propria infermità psichica e il trasferimento presso il domicilio avrebbe interrotto il percorso terapeutico avviato in carcere.

Il 27 maggio 2017 la ricorrente presenta ricorso al Presidente del Tribunale di sorveglianza ex art. 69 ord. penit., evidenziando come, sebbene nei suoi riguardi dovesse procedersi ex art. 148 c.p., Albertani rimanesse in stato di detenzione ordinaria.

Le condizioni di salute della ricorrente subiscono un peggioramento durante la pandemia da Covid-19 e la stessa lamenta l'insufficienza del trattamento ricevuto in carcere, non adeguato quanto quello ricevuto durante la permanenza in OPG.

Le condizioni della donna restano sotto controllo. Nel 2023 termina i suoi studi e lavora regolarmente in ambiente non carcerario, svolgendo altresì attività di volontariato e mostrando un buon adattamento al nuovo ambiente. Un rapporto del 2024 rileva un buono stato di salute nonché una riduzione progressiva della terapia farmacologica fino alla sua completa interruzione.

Albertani propone ricorso alla Corte EDU lamentando una violazione degli artt. 3, 5 § 1, 5 § 4 e 13 Cedu.

2. La decisione

La Corte rileva il cambiamento sostanziale registratosi con il passaggio degli OPG alle REMS nell'ordinamento italiano e, in particolare, l'inapplicabilità dell'art. 148 c.p. alle condizioni precedenti. Si evidenziano, dall'altra parte, perduranti criticità sul versante dell'assistenza psichiatrica e della tutela della salute mentale in carcere: le articolazioni tutela salute mentale (ATSM) ancora non si fondano su una base normativa adeguata, senza contare che l'art. 148 c.p. non è stato formalmente abrogato.

Il Governo italiano precisa come, in realtà, la ricorrente non abbia cercato di ottenere il trasferimento in REMS o la misura alternativa della detenzione domiciliare. Ad avviso del Governo, dopo la sentenza della Corte costituzionale [n. 99 del 2019](#) l'art. 47-ter ord. penit. è applicabile in caso di infermità psichica incompatibile con la detenzione in carcere. La ricorrente rileva sul punto, però, che nel 2019 non fosse ancora sufficientemente consolidata una prassi relativa alla soluzione introdotta, quello stesso anno, dalla Corte costituzionale: si sarebbe potuto avviare una richiesta in tal senso che, però, avrebbe richiesto tempi molto lunghi e l'esito sarebbe stato incerto. La Corte di Strasburgo, sul punto, constata che il quadro normativo sull'applicabilità dell'art. 47-ter ord. penit. risultava sufficientemente chiaro dopo la sentenza n. 99 del 2019 della Corte costituzionale e che, in ogni caso, la ricorrente avrebbe dovuto cercare di avvalersene: il semplice fatto di nutrire dubbi sulle prospettive di successo di un determinato rimedio non costituisce una ragione propria per giustificare il mancato utilizzo dello stesso (Corte Edu, GC, 29 aprile 2025, ric. n. 63386/16, [Mansouri c. Italia](#), § 99, 29 aprile 2025). Si tratta, ad ogni modo, di un rimedio che non consente di ottenere un risarcimento (*compensation*) per un periodo di detenzione già effettuato, ma solo di far esaminare lo stato di salute attuale della persona detenuta ed eventualmente di sostituire la sua detenzione con una misura alternativa.

La Corte ritiene quindi di dover esaminare separatamente i periodi di detenzione precedenti e successivi alla sentenza n. 99 del 2019 della Corte costituzionale.

Prima della sentenza n. 99 del 2019 non esisteva alcun rimedio preventivo al quale Albertani avrebbe potuto ricorrere per porre fine alla presunta violazione. Le eccezioni del Governo devono quindi ritenersi respinte.



Per quanto riguarda il periodo successivo alla decisione della Corte costituzionale, la ricorrente disponeva di un rimedio preventivo. L'assenza di un rimedio compensativo non esentava la ricorrente dall'obbligo di avvalersi del rimedio preventivo esistente per porre fine alla ritenuta violazione dei propri diritti. Le questioni relative a questo periodo, sul piano dell'art. 3 Cedu, devono essere dichiarate inammissibili per mancato esaurimento delle vie di ricorso interno (art. 35 §§ 1 e 4 della Cedu).

Quanto all'art. 3 Cedu (divieto di tortura e pene o trattamenti disumani o degradanti), la Corte, richiamando i principi generali affermati in *Rooman c. Belgio* e in [*Temporale c. Italia*](#) (Corte Edu, I sez., 20 giugno 2025, n. 38129/15, §§ 72-79), conclude per una violazione dell'articolo in questione a causa dell'insufficienza delle cure psicoterapeutiche fornite alla ricorrente durante il periodo in esame. Sebbene Albertani avesse beneficiato di una terapia farmacologica e di un costante monitoraggio psichiatrico e psicologico, i rapporti psichiatrici evidenziano l'assenza di percorso psicoterapeutico individualizzato, che non era possibile offrire in regime ordinario di detenzione.

Sul versante dell'art. 5, § 1 Cedu, la Corte rileva come con il passaggio dall'OPG al carcere la ricorrente sia passata da una forma di privazione della libertà personale a un'altra, rendendo necessario verificare se si tratti di una nuova privazione della libertà, che richiede una verifica autonoma dei requisiti di legalità e regolarità della misura, o se si tratti di una semplice modifica delle condizioni di detenzione.

In base ai criteri distintivi elaborati in [*Stoyan Krastev c. Bulgaria*](#) (Corte Edu, IV sez., 6 ottobre 2020, ric. n. 1009/12, § 41), [*Munjaz c. Regno Unito*](#) (Corte Edu, IV sez., 17 luglio 2012, ric. n. 2913/06, §§ 66-67), [*Gouloub Atanasov c. Bulgaria*](#) (Corte Edu, V sez., 6 novembre 2008, ric. n. 73281/01, §§ 71-72), [*Mancini c. Italia*](#) (Corte Edu, II sez., 2 agosto 2001, ric. n. 44955/98, §§ 19-20), [*Ashingdane c. Regno Unito*](#) (Corte Edu, 28 maggio 1985, ric. n. 8225/78, §§ 47-49), la Corte ritiene che il trasferimento della ricorrente in carcere non abbia costituito una semplice modifica delle sue condizioni di detenzione, ma una privazione di libertà supplementare, la cui regolarità deve essere esaminata dal punto di vista dell'art. 5 Cedu. Si valorizzano, in particolare, il passaggio da un luogo di detenzione a un altro e il carattere non temporaneo del trasferimento in carcere.

La *lawfulness* delle forme di *detention* previste dall'art. 5, § 1 Cedu, secondo l'orientamento ormai consolidato dalle Corte Edu, richiede anzitutto un requisito di legalità inteso in senso formale: la privazione della libertà personale deve contare su una base giuridica accessibile e ragionevolmente prevedibile, in modo assicurare la più generale esigenza di certezza del diritto.

Nonostante le condizioni di Albertani fossero state giudicate incompatibili da parte del magistrato di sorveglianza, dopo la chiusura degli OPG la ricorrente, in assenza di nuove decisioni sul punto, è stata trasferita in carcere. Ad avviso della Corte, l'ordinamento italiano mostra una situazione di "vuoto giuridico", nel passaggio dagli OPG alle REMS, per le persone cui in precedenza poteva applicarsi la disciplina prevista dall'art. 148 c.p. Il Governo indica come base legale della detenzione della ricorrente l'allegato dell'accordo concluso il 22 gennaio 2015 dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, il quale specificava che i detenuti che rientravano nell'ipotesi disciplinata dall'art. 148 c.p. dovevano essere collocati nelle ATSM. Si tratta però, ad avviso della Corte, di un atto di programmazione e coordinamento tra le autorità competenti, non già di un atto legislativo in grado di modificare il codice penale.

Il Governo non ha quindi assicurato un quadro normativo chiaro e prevedibile per le persone interessate, molte delle quali sono entrate o tornate in carcere in mancanza di un'alternativa, trovandosi in una situazione di incertezza che ancora non può considerarsi superata.

Anche assumendo che l'accordo della Conferenza unificata costituisca una base giuridica adeguata, la ricorrente non è mai stata collocata in un ATSM, lasciando permanere la irregolarità della detenzione.

Per queste ragioni, la Corte conclude per una violazione dell'articolo 5 § 1 Cedu.

La Corte, infine, ritiene violati l'art. 5 § 4 Cedu, vista l'assenza di un rimedio efficace per denunciare l'illegittimità della detenzione, nonché l'art. 13 combinato con l'art. 3 Cedu, vista l'impossibilità di denunciare le violazioni subite.

3. Il commento

La sentenza *Albertani c. Italia* evidenzia alcune delle criticità più significative mostrate dall'ordinamento giuridico italiano nel passaggio dagli OPG alle REMS. Si tratta di profili problematici che, sia pur per ragioni diverse, sono stati da tempo evidenziati dalla Corte costituzionale italiana, tanto con la sentenza n. 99 del 2019, cui i giudici di Strasburgo attribuiscono particolare rilevanza nel caso in questione, quanto con la successiva sentenza [n. 22 del 2022](#).

L'incertezza normativa derivante dal definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari deriva, anzitutto, dalle modalità con cui il legislatore italiano ha scelto di realizzare una riforma strutturale e sistemica così rilevante: si è trattato di una riforma avvenuta integralmente *extra codicem*, senza alcun intervento sul codice penale, neppure per assicurare esigenze di mero coordinamento linguistico-terminologico. Una riforma delle misure di sicurezza detentive a contenuto terapeutico, inoltre, richiede un necessario coordinamento con la disciplina (legislativa) di tutela della salute mentale in carcere: come il caso *Albertani* ha chiaramente dimostrato, dal difetto di coordinamento tra la misura di sicurezza e la pena definitiva possono derivare sacche di "vuoto normativo", in contrasto con le esigenze minime di illegalità imposte in uno Stato di diritto per ogni forma di privazione della libertà personale.



Lorenza Grossi*

Liste d'attesa e REMS: un problema strutturale dell'ordinamento italiano

Corte Edu, I sez., 6 giugno 2025, Ciotta c. Italia

1. Il caso

Il ricorso attiene al mantenimento in carcere di Andrea Ciotta, nonostante la sentenza di assoluzione ne richiedesse il ricovero in REMS. La questione, ben più ampia e già affrontata anche dalla Corte costituzionale (v. sent. [n. 22 del 2022](#)), riguarda l'effettiva tenuta del "sistema REMS", specie con riferimento al fenomeno delle c.d. liste d'attesa.

Il 28 aprile 2020, Andrea Ciotta viene condotto in carcere a seguito dell'aggravamento della misura cautelare: qui è visitato dall'équipe psichiatrica che gli diagnostica un disturbo delirante. I medici dell'istituto penitenziario prescrivono, quindi, una terapia farmacologica che, però, il ricorrente rifiuta. Lo psichiatra del carcere propone allora l'adozione di un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di Ciotta: ricoverato per 9 giorni, il ricorrente torna in carcere, dove seguirà la terapia farmacologica.

Il 21 maggio 2020, nell'ambito del processo di primo grado, il giudice dispone una perizia per valutare la capacità di intendere e di volere di Ciotta. All'udienza del 12 giugno 2020, il ricorrente chiede al Tribunale di essere trasferito in una struttura adeguata alle sue patologie o, in assenza, di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il giudice di primo grado si affida, quindi, al perito anche per determinare la compatibilità fra lo stato di salute di Ciotta e la detenzione intramuraria. Dalla relazione depositata, in estrema sintesi, emerge che: (i) Ciotta è affetto da una psicosi delirante cronica che ha comportato una destrutturazione della personalità; (ii) al momento del processo si trova in una fase di stabilità, ma risulta essere socialmente pericoloso; (iii) le condizioni psicopatologiche sono compatibili con la detenzione carceraria. Sulla base di questa perizia, viene respinta la richiesta di Ciotta.

Il 16 giugno 2020, il Pubblico ministero, vista l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, propone la revoca della misura cautelare affinché venga sostituita con la misura di sicurezza provvisoria del collocamento presso una REMS. Il 10 luglio 2020, il giudice, anche sulla base della relazione di un perito nominato *ad hoc*, dispone il collocamento in REMS. Lo stesso giorno, il DAP informa il Tribunale della mancanza di posti disponibili in REMS: Ciotta viene quindi messo in lista d'attesa e, nel frattempo, mantenuto in carcere. A distanza di venti giorni, il Tribunale assolve Ciotta perché non imputabile e ordina la misura di sicurezza del ricovero in REMS per un periodo non inferiore a un anno. Di nuovo, il DAP informa della mancanza di posti e Ciotta resta all'interno del carcere.

Nell'ottobre 2020, Ciotta rinnova la richiesta di essere trasferito in una struttura sanitaria adeguata alla sua patologia o, nell'attesa del posto libero in REMS, che gli venga concessa la detenzione domiciliare. Il giudice dell'esecuzione dispone una nuova perizia, secondo la quale Ciotta presenta una pericolosità sociale di bassa intensità: vista la necessità di una terapia continua in ambito psichiatrico, il perito ritiene la libertà vigilata con obbligo di residenza in comunità la misura di sicurezza più idonea a garantire la salute del ricorrente.

* Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Il 5 gennaio 2021, Ciotta adisce la Corte di Strasburgo chiedendo che disponga, quale misura provvisoria ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, la cessazione della sua detenzione carceraria.

L'8 gennaio 2021, viene presentata istanza al Magistrato di sorveglianza affinché sostituisca la misura del ricovero in REMS con la libertà vigilata con obbligo di residenza in una comunità terapeutica: l'ASL, adita dall'autorità giudiziaria, conferma che Ciotta è maggiormente consapevole della sua malattia e, vista l'assenza di posti disponibili in REMS, è già stato inserito in lista d'attesa per una comunità terapeutica, rispetto alla quale si trova in quinta posizione.

Il 21 gennaio 2021, la Corte di Strasburgo, ex art. 39 del Regolamento, ordina al Governo di trasferire Ciotta in una struttura adeguata alle sue patologie, ma, in assenza di posti disponibili anche nella comunità terapeutica, Ciotta viene trattenuto ulteriormente in carcere.

Il 22 febbraio 2021, il Magistrato di sorveglianza, a fronte dell'inerzia lamentata nei confronti del DAP e dei servizi sanitari regionali, ordina il trasferimento presso la Comunità già individuata dall'ASL, che, però, ribadisce l'assenza di posti disponibili. Ciotta viene, allora, trasferito in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura sotto sorveglianza della polizia. Il 26 febbraio 2021, Ciotta trova un posto in altra comunità grazie ad un suo rappresentante che prende contatti con la struttura.

Ciotta propone ricorso alla Corte di Strasburgo, lamentando una violazione degli artt. 3, 5 § 1, 5 § 4, 5 § 5, 6, 13 e 34 Cedu.

2. La decisione

La Corte di Strasburgo muove, anzitutto, da un'analisi del quadro giuridico di riferimento: oltre alle sentt. [n. 253 del 2003](#) e [n. 22 del 2022](#) della Corte costituzionale, vengono esaminati gli accordi derivanti dalla conferenza Stato-regioni del 2022, i rapporti del DAP e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, le risoluzioni del CSM e i rapporti di Antigone e scientifici. L'idea comune a tutti questi atti è quella per cui il ricovero in REMS debba rappresentare l'ultima *ratio*, incoraggiando percorsi trattamentali alternativi.

Quanto all'ambito europeo, la Corte Edu prende in considerazione sia il rapporto generale del CPT sia diverse decisioni assunte dal Comitato dei Ministri relativamente all'esecuzione della sentenza [Sy c. Italia](#) (Corte Edu, I sez., 24 gennaio 2022, ric. n. 11791/20).

Tutti questi atti restituiscono un quadro poco rassicurante: ad agosto 2025, 719 persone erano in libertà in attesa di un posto in REMS, mentre 41 erano trattenute in carcere (dato in lieve riduzione rispetto agli anni precedenti). Il monitoraggio da parte del Comitato dei Ministri, poi, anticipa la natura strutturale del problema.

Quanto alle lamentate violazioni della Cedu, la Corte muove dalle doglianze relative all'art. 3 Cedu, riconoscendone la violazione. La base è rappresentata dalle sentenze *Rooman c. Belgio* e *Sy c. Italia*: si tratta, cioè, di stabilire se lo stato di salute di Ciotta fosse compatibile con la detenzione carceraria e se all'interno delle mura detentive avesse ricevuto una terapia adeguata alla sua malattia.

La Corte, sotto questi aspetti, non può non riconoscere che Ciotta sin da principio doveva essere collocato all'interno di una REMS, dove avrebbe seguito un percorso individualizzato di riabilitazione; all'interno del carcere, le cure si sono limitate alla terapia farmacologica e al confronto con psicologi. Ciotta, infatti, ha ricevuto un progetto terapeutico e risocializzante calibrato sulla sua patologia solo una volta entrato in comunità. La Corte Edu proprio su questi aspetti ribadisce: «il mero fatto che un detenuto sia stato visitato da un medico e che gli sia stato prescritto un determinato trattamento non può far concludere automaticamente per l'adeguatezza delle cure somministrate, e che l'assenza di una strategia terapeutica globale per la presa in carico di un detenuto affetto da disturbi



mentali può configurare un “abbandono terapeutico” contrario all’articolo 3» (§ 108, traduzione non ufficiale).

La mancata esecuzione alla misura del collocamento in REMS insieme alla inadeguatezza delle cure ricevute in carcere bastano a integrare un trattamento inumano e degradante ex art. 3 Cedu.

Le doglianze del ricorrente, poi, vertono sulla presunta violazione dell’art. 5 § 1 Cedu: dal momento in cui il Tribunale ha sostituito la custodia cautelare in carcere con la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in REMS e fino al 25 febbraio 2021, la privazione della sua libertà personale sarebbe stata priva di base giuridica. La Corte distingue tre periodi: il primo, che va dalla applicazione della misura cautelare detentiva in carcere alla richiesta di sostituzione avanzata dal P.M. all’esito della perizia (26 aprile 2020-9 luglio 2020); il secondo, che prende avvio dalla decisione sul provvisorio collocamento in REMS di Ciotta fino alla decisione del Magistrato di sorveglianza relativa alla libertà vigilata in comunità (10 luglio 2020-21 febbraio 2021); il terzo, nel quale Ciotta fu collocato in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura sotto sorveglianza della polizia, vista l’assenza di posti disponibili nella comunità terapeutica dove doveva eseguirsi la libertà vigilata (22-25 febbraio 2021).

Rispetto al primo periodo, la Corte Edu non riscontra una violazione dell’art. 5 § 1 Cedu: la detenzione si basava su un aggravamento della misura cautelare ed era conforme alla lett. c) dell’art. 5 § 1 Cedu.

Diversamente stanno le cose rispetto al secondo periodo, in cui Ciotta avrebbe dovuto essere ricoverato all’interno di una REMS. Quanto alla *lawful detention* nei confronti di soggetti affetti da infermità mentale, la Corte muove dai principi espressi in [*Winterwerp c. Paesi Bassi*](#) (Corte Edu, 24 ottobre 1979, ric. n. 6301/73) e *Rooman c. Belgio*: (i) deve essere dimostrata in maniera attendibile la malattia mentale; (ii) la malattia deve essere di natura o gravità tale da imporre un ricovero (o comunque una limitazione della libertà personale); (iii) in tanto il ricovero è legittimo in quanto persiste la malattia. La prima condizione è stata ampiamente soddisfatta dalla perizia disposta dal giudice di primo grado. La seconda condizione sarebbe stata soddisfatta, se Ciotta fosse stato ricoverato all’interno della REMS, vista la natura del suo disturbo. Rispetto alla terza condizione, la Corte evidenzia che l’attenuazione della misura del ricovero in REMS con la libertà vigilata è stata eseguita con un ritardo di tre mesi, incompatibile con i requisiti di rapidità e diligenza procedurali richiesti dalla Convenzione.

La Corte, ad ogni modo, si sofferma sulla natura del ricovero in REMS, che avrebbe come scopo non già o solo quello di proteggere la società, ma anche di offrire alla persona le cure necessarie per la sua salute, riducendone la pericolosità. I giudici di Strasburgo insistono sull’esigenza di garantire alle persone detenute il rispetto della loro dignità personale: spettava alle autorità nazionali “trovare” un posto disponibile o, in assenza, una soluzione alternativa. L’esito, allora, è scontato: violazione dell’art. 5 § 1 lett. e) Cedu. Lo stesso vale per l’ultimo periodo, in cui Ciotta è stato trasferito nei servizi psichiatrici con sorveglianza di polizia senza una base giuridica, visto che il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il suo trasferimento in una comunità.

Ciotta lamenta, poi, la violazione degli artt. 5 § 5 e 6 § 1 Cedu: non avrebbe avuto alcun mezzo per ottenere, con ragionevole certezza, una equa riparazione per la violazione dell’art. 5 § 1 Cedu e sarebbe stato violato il suo diritto ad un equo processo, vista la mancata esecuzione della sentenza del giudice di merito. La Corte ritiene, di nuovo, fondate le doglianze del ricorrente.

Il ritardo nell’esecuzione della misura provvisoria indicata ex art. 39 del Regolamento della Corte, poi, fonda la violazione dell’art. 34 Cedu: la cessazione della detenzione carceraria, in effetti, avviene oltre un mese dopo dalla decisione della Corte. Le giustificazioni addotte dal Governo, come la mancanza di posti in REMS, non paiono ai giudici di Strasburgo convincenti, potendosi e dovendosi trovare una soluzione alternativa.

Il punto senz'altro più interessante, ad ogni modo, è l'ultimo: Ciotta chiede alla Corte che venga riconosciuto il problema strutturale delle liste d'attesa e ordini al governo le misure necessarie perché le persone affette da disturbi mentali possano essere trasferite nelle REMS. La richiesta, in particolare, è quella che venga disposto un aumento dei posti nelle REMS.

La Corte non può che convenire con il ricorrente circa la natura strutturale del problema: non solo è stato già riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sent. 22 del 2022, ma la stessa Corte Edu è stata adita in dieci casi dopo *Sy c. Italia* e altre richieste sono ancora pendenti.

Nell'individuazione delle misure generali, la Corte muove da un inquadramento delle REMS, specificando che, a differenza dei precedenti OPG, costituiscano solo una delle diverse misure messe a disposizione. Da questa idea, viene stilato un "decalogo" di principi che devono guidare il governo:

- a) «limitazione del ricovero in REMS alle persone con una pericolosità sociale e un disturbo mentale significativo»: le due condizioni (pericolosità sociale e disturbo mentale) devono coesistere, specifica la Corte, pena la possibile illegittimità del ricovero. L'idea, quindi, è quella di utilizzare la misura di sicurezza detentiva come ultima *ratio*;
- b) «rafforzamento delle misure di sicurezza alternative»: coerentemente con questa impostazione, devono essere individuati percorsi alternativi, viceversa il rischio è quello di ricadere sempre in una centralità del ricovero in REMS. La vicenda Ciotta ha mostrato, del resto, le difficoltà nel trovare accoglienza all'interno di comunità per l'esecuzione della libertà vigilata e viene quindi incoraggiato un investimento per rafforzare i dipartimenti di salute mentale;
- c) «cooperazione fra le autorità responsabili»: lo scopo è quello di velocizzare, nel rispetto del principio di territorialità, il collocamento in una REMS o in una comunità terapeutica. Nella vicenda Ciotta, del resto, i legali hanno individuato e preso contatti con la comunità in cui è stata poi effettivamente eseguita la libertà vigilata;
- d) «garantire la presenza di un numero adeguato di REMS sul territorio»: *dulcis in fundo*, la Corte Edu incoraggia un aumento dei posti nelle REMS, sì da far fronte alle esigenze delle diverse regioni. La Corte ribadisce, in ogni caso, che il numero massimo debba essere idoneo ad offrire un ambiente medico adeguato alle esigenze terapeutiche delle persone.

3. Il commento

Ciotta c. Italia segna il punto di non ritorno del problema relativo alle liste d'attesa nel trasferimento in REMS: già noto alla Corte di Strasburgo a partire da *Sy c. Italia*, riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 del 2022, acquisisce oggi un significato nuovo, divenendo oggetto dell'adozione di misure generali. Nessun dubbio, allora, sulla natura sostanzialmente pilota della sentenza *Ciotta*: la Corte di Strasburgo chiarisce che il problema delle liste d'attesa rappresenta un *deficit* strutturale dell'ordinamento italiano e non semplicemente un caso isolato.

Ciò che emerge da questa sentenza è che, in effetti, la mancanza di posti in REMS, lungi dal rappresentare un'eccezione, sia purtroppo la regola. Le misure individuate per porre fine a questa dinamica sembrano muovere in due direzioni, fra loro complementari: da un lato, si tratta, anzitutto, di erodere la centralità del ricovero in REMS all'interno del sistema delle misure di sicurezza detentive; dall'altro lato, affinché la struttura possa funzionare, occorre intensificare le misure alternative, che dovrebbero diventare il "nuovo" polo attorno cui edificare un sistema adeguato alle specifiche esigenze di cura e custodia della singola persona. Se, del resto, il ricovero in REMS rappresenta l'ultima *ratio*, la detenzione, affinché sia legale, deve basarsi tanto su una pericolosità sociale qualificata quanto su una malattia documentata: l'impressione, allora, è quella per cui la

Corte Edu stia in questo modo suggerendo un monitoraggio continuo relativamente a questi aspetti, sì da permettere rapidamente ad una attenuazione della misura se possibile.

Sembra allora che questa sentenza si inserisca ancor di più sul difficile binomio cura-custodia che interessa il folle reo, conferendo alla cura un finalismo ulteriore, che è quello di un reinserimento nella società (v. § 137: «[l]a Corte rileva che la misura di detenzione in una REMS non ha lo scopo soltanto di proteggere la società, ma anche di offrire all'interessato le cure necessarie per migliorare, per quanto possibile, il suo stato di salute e rendere così possibile la riduzione o il controllo della sua pericolosità», traduzione non ufficiale).

ELENCO DEGLI AUTORI DEI CONTRIBUTI

BEATRICE VERDI

Dottoressa in Giurisprudenza

Università degli Studi Roma Tre

MICHELA CICINO

Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale

Università degli Studi Roma Tre

STEFANIA DE DOMINICIS

Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale

Università degli Studi di Camerino

LORENZA GROSSI

Assegnista di ricerca in diritto penale

Università degli Studi Roma Tre

ANNA MARATEA

Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto

Università degli Studi Roma Tre

ANTONELLA MASSARO

Professoressa associata di diritto penale

Università degli Studi Roma Tre

SILVIA PIERGIOVANNI

Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale

Sapienza Università di Roma

SILVIA TALINI

Ricercatrice in diritto costituzionale e pubblico

Università degli Studi Roma Tre

Questo fascicolo speciale è il n. 2/2026 dell'Osservatorio semestrale sulla giurisprudenza di interesse per l'esecuzione penale curato dal Centro di Ricerca "European Penological Center" in collaborazione con la Rivista Consulta OnLine.

A fronte di un certo "immobilismo" normativo, almeno sul piano di un più compiuto riconoscimento dei diritti delle persone private della libertà personale, la conoscenza della giurisprudenza, ai suoi vari livelli, è di fondamentale importanza per consentire la comprensione di una "verità ordinamentale" che difficilmente può essere ingabbiata in formule legislative risalenti e che da esse può emergere solo per il tramite dell'interpretazione evolutiva. Proprio quest'ultima, affiancata dalla significativa opera di integrazione giurisprudenziale, ha consentito l'evoluzione del diritto penitenziario in una direzione chiaramente orientata al soddisfacimento di bisogni non espressamente contemplati quali diritti nella legge penitenziaria del 1975.

L'Osservatorio ha dunque l'ambizione di fornire uno strumento utile alla conoscenza del diritto dell'esecuzione penale nella sua concreta vita giurisprudenziale.



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892

